

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>		FINANZE E TESORO (VI):	
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		<i>In sede legislativa</i>	<i>Pag.</i> 16
<i>In sede legislativa</i>	<i>Pag.</i> 2	<i>In sede consultiva</i>	" 16
<i>In sede referente</i>	" 2	DIFESA (VII):	
<i>In sede consultiva</i>	" 3	<i>In sede referente</i>	" 17
AFFARI INTERNI (II):		LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	" 4	<i>In sede legislativa</i>	" 18
<i>In sede referente</i>	" 7	TRASPORTI (X):	
AFFARI ESTERI (III):		<i>Interrogazioni</i>	" 24
<i>Comitato permanente sull'emigrazione</i>	" 7	<i>In sede referente</i>	" 24
GIUSTIZIA (IV):		<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede legislativa</i>	" 7	<i>Comitato per l'indagine conoscitiva sulle gestioni aeroportuali</i>	" 25
<i>Sedute pomeridiane:</i>		AGRICOLTURA (XI):	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	" 10	<i>In sede referente</i>	" 26
<i>In sede referente</i>	" 10	<i>In sede legislativa</i>	" 26
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):		LAVORO (XIII):	
<i>Interrogazioni</i>	" 11	<i>In sede consultiva</i>	" 31
<i>In sede referente</i>	" 11	IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>	" 12	<i>In sede legislativa</i>	" 33
		<i>In sede referente</i>	" 34
		<i>In sede consultiva</i>	" 34
		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	" 34

CONVOCAZIONI:

Giovedì 14 ottobre 1971	
Affari esteri (III)	Pag. 37
Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)	» 37
Trasporti (X)	» 37
Industria (XII)	» 38
Igiene e sanità (XIV)	» 38
Commissione parlamentare per le questioni regionali	» 38
Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna	» 38
Commissione d'indagine nominata dal Presidente a richiesta del deputato Vassalli a norma dell'articolo 58 del Regolamento	» 39
Venerdì 15 ottobre 1971	
Giustizia (IV)	» 39
Lavoro (XIII)	» 39
Giovedì 21 ottobre 1971	
Affari costituzionali (I)	» 39
RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 39

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Curti; il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli; il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Todros ed il Sottosegretario per la marina mercantile, Cervone.

Proposta di legge:

Amadei Giuseppe e Santi: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675).

Il relatore Nucci illustra favorevolmente la proposta di legge, presentando un emendamento formale, sostitutivo dell'articolo unico.

La Commissione rinvia il seguito della discussione in attesa del parere della V Commissione.

Proposta di legge:

Bima: Provvedimento a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Raccanigi (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1472-B).

Il relatore Nucci illustra le modifiche apportate dal Senato, che sono approvate dalla Commissione.

Al termine della seduta, la proposta di legge è volata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Curti; il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli; il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Todros ed il Sottosegretario per la marina mercantile, Cervone.

Proposta di legge:

Amodio ed altri: Perequazione del trattamento accessorio attualmente in atto per il personale del Ministero della marina mercantile e modifica alla tabella D allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (*Urgenza*) (2902).

Il relatore Nucci presenta un testo sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge e propone che la Commissione ne chieda il trasferimento alla propria competenza legislativa. La Commissione, favorevole al sottosegretario Cervone, accoglie all'unanimità la proposta del relatore e delibera anche di chiedere sul nuovo testo il parere della V Commissione Bilancio.

Proposta di legge:

Senatore Minnocci ed altri: Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3398).

Il relatore Nucci, richiamatosi alla relazione positiva svolta in altra seduta, propone che la Commissione chieda l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa. Si dichiarano favorevoli i Sottosegretari Curti e Macchiavelli, mentre il deputato Caruso si dichiara contrario, perché la proposta affronta frammentariamente un problema che investe la funzionalità dell'amministrazione.

La Commissione, quindi, esaminati senza modifiche gli articoli della proposta di legge

dà mandato al relatore di stendere la relazione per la Camera.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 11,15. —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.

Proposte di legge:

Senatori Marcora ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (*Approvata dal Senato*) (3586);

Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236);

Servadei: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960);

Fracanzani ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633);

(*Parere alla VII Commissione*).

Il relatore Bressani illustra le proposte di legge, soffermandosi, in particolare, sulla definizione dell'obiezione di coscienza, sulle modalità di accertamento di essa e sugli effetti che ne possono derivare. Ritiene che l'esame della conformità costituzionale debba operarsi in relazione agli articoli 2, 11 e, soprattutto, 52 della Costituzione, che, a suo avviso, non impediscono che, con legge ordinaria, sia consentito al cittadino di optare per servizi compatibili con la convinzione di coscienza circa la illecità morale dell'uso delle armi. Manifesta perplessità per le norme che prevedono servizi civili sostitutivi al di fuori della organizzazione militare dello Stato, in relazione al secondo comma dell'articolo 52 della Costituzione.

Il deputato Tozzi Condivi concorda con il relatore, rilevando, tuttavia, che la « sacralità » della difesa della patria impone rigidi criteri di accertamento della obiezione di coscienza.

Il deputato Di Primio premesso che la obiezione di coscienza non contrasta né con lo spirito né con le norme costituzionali, ritiene inaccettabile l'articolo 7 della proposta Marcora, perché prevede pene ingiuste e che più idoneo appare l'articolo 10 della proposta Fracanzani.

Il deputato Riccio, dopo attenta analisi delle norme costituzionali in materia, pur ritenendo che le proposte non contrastino formalmente con la Costituzione, paventa il pericolo che leggi autorizzative della obiezione di coscienza abbiano effetti diseducativi sui

cittadini, per quanto riguarda l'esercizio dei doveri civili.

Il deputato Ballardini, invece, dopo aver affermato la costituzionalità del riconoscimento della obiezione di coscienza, dichiara censurabile per illogicità che siano esclusi dall'avvalersi del riconoscimento dell'obiezione di coscienza coloro che siano stati condannati per porto abusivo di armi, come prevede l'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta Marcora. Contrario alla natura stessa della obiezione di coscienza è, a suo avviso, il sistema di accertamento previsto dalla proposta Marcora, perché il riconoscimento da parte di una commissione vanifica l'istituto.

Il deputato Romeo ritiene che tutte le proposte di legge siano contrarie all'articolo 52 della Costituzione, la cui norma è categorica, ed all'articolo 3 perché creano disparità di trattamento tra i cittadini.

Il deputato Fracanzani, ricordato che già la Commissione nella scorsa legislatura aveva riconosciuto la costituzionalità dell'istituto e che leggi vigenti ammettono l'alternatività di servizi civili al servizio militare, afferma che proprio il sistema costituzionale italiano esalta e rispetta l'uomo in tutte le sue genuine e responsabili espressioni.

Il deputato Biondi concorda con il relatore e si dichiara favorevole ad un sistema di riconoscimento dell'obiezione di coscienza che non consenta abusi.

Il deputato Nucci ritiene che il sistema di accertamento previsto dalla proposta Marcora non possa considerarsi illogico o incostituzionale, perché rispetta le effettive manifestazioni di coscienza, mirando ad impedire abusi.

Il deputato Malagugini concorda con i deputati Ballardini e Fracanzani e rileva che la manifestazione della obiezione di coscienza costituisce un diritto soggettivo non condizionato ad atti esterni, quali sono quelli derivanti dalla commissione di accertamento prevista dalla proposta Marcora.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (3587).

Su proposta del relatore Nucci, la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge.

Disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (3405).

Su proposta del deputato Ballardini, che sostituisce il relatore Ianniello, la Commissione, all'unanimità, esprime parere contrario al disegno di legge, il cui contenuto concerne materia di competenza delle Regioni a norma dell'articolo 117 della Costituzione, per la quale lo Stato può dettare solo norme di principio quali non sono quelle di cui al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI*. — Interviene il Ministro dell'interno Restivo.

Proposta di legge:

Orlandi e Palmiotti: Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b) e c) della legge 26 giugno 1962, n. 885 (1856).

Il Ministro fornisce al deputato Flamigni i chiarimenti richiesti nella seduta precedente in ordine ai compiti del servizio sanitario, alla situazione del ruolo, alle vacanze attuali, al reclutamento del personale medico ed esprime l'avviso favorevole del Governo sul testo predisposto dal Relatore.

Il deputato Flamigni ringrazia il Ministro per le notizie che ha comunicato alla Commissione. Rileva che da esse emerge l'esigenza di una ristrutturazione funzionale del servizio sanitario, a cui certamente non si ovvia con il provvedimento in esame, anche perché analoghi provvedimenti hanno fallito allo scopo.

Si chiede, come ritiene, se le vacanze nei ruoli non siano determinate da una scarsa attrattiva del trattamento economico, per cui i medici finiscono per abbandonare il Corpo. Certo esso è notevolmente inferiore a quello di cui fruiscono i medici ospedalieri.

Invita il Ministro a studiare i modi di convenzionamento con enti sanitari e medici ci-

vili in conformità a quanto si sta facendo in altre Forze armate anche per dare agli agenti la possibilità di scelta del medico.

In merito a quest'ultima osservazione del deputato Flamigni, il deputato Amadeo osserva che i compiti dei sanitari del Corpo rispondono prevalentemente ad esigenze tecnico-amministrative.

Per il deputato Miotti Carli Amalia uno degli elementi che contribuiscono a determinare le difficoltà di reclutamento e di permanenza dei medici nel Corpo risiede nel trattamento economico non paragonabile alle possibilità dei liberi professionisti e dei medici ospedalieri.

Il deputato Alfano chiede ulteriori precisazioni in ordine alla situazione attuale del ruolo degli ufficiali medici.

Replicando brevemente in qualità di relatore, il Presidente Mattarelli ricorda al deputato Alfano che già nella precedente seduta ha fornito dati che dimostrano che con l'applicazione della legge in discussione in un biennio si ricoprono i posti vacanti. Fa inoltre presente all'onorevole Flamigni che gli agenti di pubblica sicurezza ed i loro familiari godono del trattamento assistenziale dell'ENPAS e che i compiti degli ufficiali medici sono finalizzati ad altre attività.

Ad integrazione dell'intervento del relatore il Ministro Restivo precisa che questi compiti sono di direzione dei servizi e di amministrazione del materiale sanitario del Corpo, di assistenza sanitaria, di accertamento della idoneità psicofisica del personale, di istruttoria delle pratiche medico-legali. A suo modo di vedere le osservazioni del deputato Flamigni vanno valutate in altra sede. Il Governo è comunque disposto ad accogliere quei suggerimenti che valgono a dare un migliore assetto al settore sanitario.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli nel testo predisposto dal relatore.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni dopo che il relatore ha fornito alcuni chiarimenti di carattere tecnico al deputato Flamigni.

All'articolo 2 il deputato Alfano presenta un suo emendamento inteso a ridurre ad un anno l'anzianità per la promozione al grado superiore. All'emendamento si dichiarano contrari con motivazioni d'ordine generale sia il relatore che il Ministro. Respinto l'emendamento, l'articolo è approvato nel testo del relatore.

Senza modificazioni è approvato anche l'articolo 3.

All'articolo 4, il deputato Flamigni illustra un suo emendamento inteso a richiedere sulle nomine dei medici incaricati il parere della giunta regionale. Interviene il deputato Malfatti per contestare l'attribuzione di nuove competenze al prefetto.

Dopo una breve replica del Ministro, il deputato Flamigni ritira il suo emendamento, mentre il deputato Maulini ne presenta uno inteso a richiedere sulle nomine il parere del medico provinciale. La Commissione approva quindi l'articolo con l'emendamento del deputato Maulini.

Viene quindi approvato anche il seguente nuovo titolo: « Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato con l'astensione dei deputati di parte comunista.

Proposta di legge:

Di Primio: Riammissione in servizio a domanda di alcuni agenti di pubblica sicurezza in congedo (1035).

La Commissione passa all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dal Governo che reca modifiche di carattere prevalentemente formale.

Il deputato Alfano insiste sui propri emendamenti illustrati nella precedente seduta.

Il deputato Flamigni presenta ed illustra un emendamento inteso a sopprimere l'ultima parte del secondo comma.

Il relatore Boldrin si dichiara contrario agli emendamenti del deputato Alfano e si associa all'emendamento Flamigni.

Il Ministro Restivo si dichiara contrario all'emendamento Alfano inteso ad elevare il limite di 35 anni per la riammissione in servizio, sia perché questo limite è stato posto per l'analogo provvedimento riguardante la Arma dei carabinieri, sia perché esso è in relazione, per gli effetti pensionistici, al limite di 54 anni per il collocamento in congedo. Si dichiara anche contrario ad ogni proposta (cui ha fatto riferimento nel suo intervento il deputato Flamigni e compresa nell'emendamento Alfano soppressivo del secondo comma) intesa ad abolire o ridurre il limite di età per il matrimonio degli agenti. Ciò perché il problema va esaminato in altra

sede ed in un contesto relativo alle altre forze armate.

La Commissione respinge i due emendamenti del deputato Alfano, mentre accoglie l'emendamento del deputato Flamigni.

Il Ministro accoglie quindi come raccomandazione il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Flamigni e Boldrin:

« La II Commissione interni,

in sede di discussione della proposta di legge Di Primio n. 1035 relativa alla riammissione in servizio di agenti di pubblica sicurezza in congedo,

invita il Governo

a predisporre con sollecitudine i necessari provvedimenti per ridurre da 28 a 25 anni l'età richiesta alle guardie, appuntati e sottufficiali di pubblica sicurezza per contrarre matrimonio ».

Al termine della seduta l'articolo unico della proposta di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato con l'astensione dei deputati di parte comunista.

Disegno e proposta di legge:

Aumento dell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3373);

Amodio: Aumento dell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353);

Il Presidente Mattarelli riferisce che nella seduta del Comitato ristretto di ieri sera, alla quale ha partecipato il Ministro Restivo, i rappresentanti del gruppo comunista hanno preannunciato la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge. Fa presente che in quella stessa seduta il Ministro Restivo ha precisato la posizione del Governo in ordine al testo unificato delle varie proposte di legge predisposto dal Comitato ristretto. In sostanza ha affermato che il Governo esprime comprensione per le istanze rappresentate nelle proposte d'iniziativa parlamentare, ma a suo parere queste non devono alterare certi principi che verrebbero ad incidere negativamente sull'ordinamento e sul funzionamento delle forze di pubblica sicurezza. Il Ministro si è dichiarato pronto a partecipare ad una seduta del Comitato ristretto per un esame del testo unificato ispirato a criteri di ricostruzione della carriera al momento del pensionamento. In base agli stessi criteri va esaminata la proposta Ganestrari. Ogni altra richiesta costringerebbe il Governo a richiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

Interviene il deputato Maulini per ribadire la posizione del suo gruppo circa la richiesta di un aumento delle forze di polizia. Dopo aver annunciato la presentazione di una proposta di legge della sua parte che ritiene sia da abbinare all'esame del disegno di legge, osserva che il relatore Mattarelli ha fornito nella sua relazione in sede referente numerosi dati che occorre analizzare nelle loro componenti. D'altra parte sono anni che non si fa una discussione ampia e approfondita sulla funzionalità delle forze di polizia. E questa è l'occasione per un dibattito in Assemblea. In merito al testo unificato, osserva che il Comitato si è mosso verso soluzioni perequative con l'intento di riparare a situazioni anomale. Proprio per questo la sua parte ha dato tutto l'apporto del suo contributo, pur trattandosi di proposte di legge della maggioranza.

Al termine del suo intervento il deputato Maulini invita il Ministro ad esaminare il caso dei vigili del fuoco di Trieste che a seguito di uno sciopero sono stati denunciati per abbandono del posto di lavoro, in spregio al diritto costituzionale di sciopero. A riguardo ricorda che si tratta di un Corpo civile dello Stato. Si lamenta anche del ritardo con cui è data applicazione alla legge sulla protezione civile.

Il deputato Salvi esprime rammarico per la preannunciata richiesta di rimessione all'Assemblea.

Il deputato Alfano rimprovera al Governo di voler vanificare il lavoro svolto dal Comitato ristretto per sanare ingiuste situazioni per le quali il Governo ed i suoi organi amministrativi non hanno mai dimostrato sensibilità. Invita la Commissione a portare avanti il testo predisposto dal Comitato ristretto come anche il disegno di legge relativo all'aumento dello organico, convinto della scarsa volontà del Gruppo comunista di voler condurre in porto i due provvedimenti. Si riserva comunque di fare osservazioni e proposte al momento del passaggio all'esame degli articoli.

Il Ministro Restivo prende atto della preannunciata decisione del gruppo comunista che determinerà un più lungo iter del disegno di legge. Si riserva di esprimere un giudizio sulla proposta di legge dei deputati comunisti non appena sarà stampata.

Successivamente, il deputato Flamigni presenta, a norma dell'articolo 92 del regolamento, richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 3373 e della proposta abbinata n. 1353. La discussione è sospesa.

Proposta di legge:

Canestrari ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837);

Amodio: Modificazione dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati (2523);

De Meo: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592);

Napoli e Mezza Maria Vittoria: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651);

Canestrari e Girardin: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466);

Mattarelli: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030);

Biasini ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2136);

Mattarelli ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2158);

Napoli ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2166);

A seguito degli orientamenti emersi in sede di discussione del disegno di legge n. 3373, la discussione è rinviata ad altra seduta previa riunione del Comitato ristretto.

A questo proposito il deputato Flamigni invita il Presidente a convocare al più presto

il Comitato ristretto. Chiede inoltre che sia sollecitata la Presidenza della Camera per una decisione sulla richiesta di assegnazione in sede legislativa del disegno e delle proposte di legge riguardanti l'istituzione di asilnido.

Il Presidente Mattarelli risponde che si farà premura di concordare con il Ministro Restivo, che intende parteciparvi, la data di riunione del Comitato ristretto. Circa i provvedimenti sugli asilnido comunica di aver già presi accordi nel senso richiesto con il Presidente della Commissione igiene e sanità.

Al termine della seduta il deputato Malfatti, riferendosi al tragico fatto di sangue avvenuto ieri a Serravezza in provincia di Lucca, nel quale ha perduto la vita il sindacalista Vasco Zappelli, nel generoso tentativo di opporsi ad una rapina in banca, invita il Ministro a voler muovere gli opportuni passi per un riconoscimento al valor civile e per un concreto atto di sostegno a favore della famiglia della vittima.

Il Ministro Restivo informa la Commissione di aver già impartito particolari disposizioni perché sia fatto ogni sforzo per l'arresto dei responsabili. Ha già chiesto al prefetto di Lucca una circostanziata relazione per poter inoltrare al Capo dello Stato la proposta per il riconoscimento. Non mancherà il suo interessamento verso la famiglia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 11,20. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Ministro dell'interno Restivo.

Proposta di legge:

Revelli e Boffardi Ines: Modificazione dell'articolo 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (3388).

La Commissione su proposta del deputato Jacazzi delibera di affidare ad un Comitato ristretto l'esame preliminare della proposta di legge. Al Comitato affida anche l'incarico, in sede separata, di elaborare un testo di revisione organica della materia delle ineleggibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali.

Proposta di legge:

Amadeo ed altri: Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, per la parziale devoluzione degli utili delle lotterie nazionali ed organizzazioni della Resistenza (254).

Su richiesta del Ministro il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Borra ed altri: Norme integrative della legge 6 marzo 1968, n. 175, sugli orfani di guerra (2866).

Su proposta del relatore la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il Ministro si riserva di far conoscere il proprio parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

AFFARI ESTERI (III)

Comitato permanente sull'emigrazione.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 12. — *Presidenza del Presidente STORCHI.* — Interviene per il Governo, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

Il Comitato discute il programma dei suoi lavori. Sulle proposte del Presidente Storchi, intervengono i deputati Corghi, Pistillo, Marchetti, Salvi, Romeo e Della Briotta ed il Sottosegretario Bemporad. Rimane concordato un progetto di programma che sarà sottoposto alla Presidenza della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Pennacchini.

Disegno e proposte di legge:

Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'articolo 274 del codice civile (*approvato in un testo unificato dal Senato*) (3585);

Baslini: Riammissione in termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (2806);

di Nardo Ferdinando: Modifiche alle norme sul riconoscimento dei figli naturali (2900);

Ciampaglia: Riapertura dei termini per l'azione tendente al riconoscimento della paternità dei figli nati prima del 1° luglio 1939 (3310).

La Commissione inizia la discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge.

Il relatore, onorevole Maria Eletta Martini, osserva che l'articolo 1 del testo trasmesso dal Senato tende, come le proposte di legge nn. 2806, 2900 e 3310, a colmare la lacuna creatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 123 delle disposizioni di attuazione del codice civile, per la parte che limitava la ricerca della paternità dei figli naturali nati prima del 20 ottobre 1939. Al riguardo ritiene che possa ottenersi il voto favorevole da parte di tutti i gruppi.

L'articolo 2 del testo approvato dal Senato affronta invece il tema generale dell'ammissibilità dell'azione giudiziale di paternità o maternità naturale, sul quale già si è soffermata la Commissione giustizia in occasione dell'esame della riforma del diritto di famiglia, con riserva di ulteriore approfondimento. Ritiene pertanto immatura una decisione sull'articolo 2 nella seduta in corso.

Il relatore Castelli e il deputato Spagnoli concordano con l'onorevole Maria Eletta Martini.

Il deputato Ferdinando di Nardo afferma di essere contrario in linea generale a provvedimenti legislativi contingenti separati dal contesto di una riforma globale, ma osserva che nel caso in questione tanto ragioni umane quanto obiettive circostanze giuridiche impongono l'urgente approvazione del provvedimento trasmesso dal Senato.

Il sottosegretario Pennacchini concorda circa la necessità di una sollecita approvazione di una legge in materia: riterrebbe più opportuno lo stralcio e l'approvazione immediata dell'articolo 1 del progetto di legge trasmesso dal Senato, restando tuttavia disponibile per eventuali altre soluzioni che la Commissione ritenesse di adottare per una rapida definizione della materia.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

Fortuna ed altri: Riforma del diritto di famiglia (3488).

La Commissione accantona, su proposta del relatore Castelli, gli articoli da 131 a 141 del testo unificato, concernenti l'adozione.

Approvato l'articolo 142, di natura formale, la Commissione passa all'articolo successivo, concernente i doveri del figlio verso i genitori. A seguito degli interventi dei deputati Reggiani, Spagnoli e Oronzo Reale, del Presidente, dei relatori Castelli e Maria Eletta Martini e del sottosegretario Pennacchini, è approvato un emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, che resta pertanto così formulato:

ART. 143.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — *Doveri del figlio verso i genitori.* — Il figlio deve rispettare i genitori e, per tutto il tempo in cui vive in seno alla famiglia, ha l'obbligo di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, ai bisogni della famiglia stessa ».

Accantonato l'articolo 144, che attribuisce ad entrambi i genitori l'esercizio della potestà sui figli, la Commissione approva, con un emendamento formale del Presidente, l'articolo 145, concernente l'impedimento di uno dei genitori ad esercitare la potestà sui figli.

Dopo ampio dibattito, nel quale intervengono il relatore Castelli, i deputati Spagnoli, Cataldo e Oronzo Reale, ed il sottosegretario Pennacchini, la Commissione approva l'articolo 146 nel seguente testo modificato da un emendamento del Governo:

ART. 146.

Dopo l'articolo 317 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 317-bis. — *Potestà sui figli naturali. Esercizio.* — Il figlio naturale è soggetto alla

potestà del genitore o di entrambi i genitori rispetto ai quali il rapporto di filiazione è stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato.

L'esercizio della potestà è attribuito a quello dei genitori che ha riconosciuto spontaneamente il figlio.

Quando entrambi i genitori hanno riconosciuto spontaneamente il figlio o quando il rapporto di filiazione è stato dichiarato giudizialmente rispetto ad entrambi i genitori, la potestà è esercitata da ambedue, salvo che il tribunale, nell'interesse del figlio, ne attribuisca l'esercizio ad uno soltanto dei genitori.

Quando il figlio naturale, che è stato riconosciuto da uno solo dei genitori o del quale è stata dichiarata giudizialmente soltanto la paternità o soltanto la maternità, non convive con il genitore, questi esercita la potestà; ma non ha l'usufrutto legale sui beni del figlio ».

« ART. 317-ter. — *Intervento del giudice.* — Il genitore naturale che non ha l'esercizio della potestà, quando ritiene che le decisioni adottate dall'altro genitore siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, può ricorrere al giudice precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei.

Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 145 ».

Viene quindi approvato l'articolo 147, di natura formale, ed è invece accantonato l'articolo 148, riguardante la cattiva condotta del figlio minore.

L'articolo 149 è quindi approvato con un emendamento Spagnoli sostitutivo all'ultimo alinea, e resta così formulato:

ART. 149.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e natiuri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

In caso di disaccordo tra i genitori esercenti la potestà si applica l'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi tra i figli soggetti alla potestà degli stessi genitori, o tra essi e i genitori o uno dei medesimi, il giudice nomina ai figli un curatore speciale.

La disposizione prevista nel comma precedente non si applica agli atti posti in essere tra i figli ed uno dei genitori che concernono il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore ».

Vengono successivamente approvati l'articolo 150, in una nuova formulazione proposta dal Governo, riguardante la nomina di un curatore speciale per il compimento di atti d'interesse del figlio eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché gli articoli 151 e 152, nel testo del Comitato, riguardanti l'annullamento degli atti invalidi che incidono sul patrimonio del figlio minore.

A seguito degli interventi del relatore Castelli, dei deputati Oronzo Reale e Spagnoli, e del sottosegretario Pennacchini, la Commissione approva un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 153, che resta pertanto così formulato:

ART. 153.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 324. — *Usufrutto legale.* — I genitori finché esercitano la potestà sui figli hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione legale; fanno altresì parte della comunione convenzionale, se non è stato disposto diversamente ai sensi dell'articolo 210.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto; la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà o di uno di essi ».

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Sedute pomeridiane.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 15,45. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Proposte di legge:

Servadei: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960);

Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236);

Senatori Marcora ed altri; Albarello ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (Approvato dal Senato) (3586);

Fracanzani ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633);

(Parere alla VII Commissione).

Il deputato Castelli riferisce sulle quattro proposte di legge, osservando preliminarmente che l'intera materia va considerata in relazione all'articolo 52 della Costituzione, che reca l'obbligo del servizio militare ma non sembra escludere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, se ad essa si ricollega la prestazione di un servizio più gravoso di quello di leva. L'aumento di durata del servizio civile previsto nel testo trasmesso dal Senato non appare sufficiente garanzia di maggiore onerosità dell'alternativa al servizio militare; il che, congiuntamente alle facoltà discrezionali conferite all'amministrazione, apre la strada a possibili abusi. Nella stessa logica muove sostanzialmente la proposta di legge Servadei. Le proposte di legge Martini Maria Eletta e Fracanzani appaiono preferibili nella parte concernente la procedura per il rilascio della dispensa dal servizio militare, che nella proposta di legge Fracanzani assurge a vero e proprio diritto. Sarebbe anzi opportuno conoscere preventivamente il parere della Commissione Affari costituzionali circa la compatibilità con l'articolo 52 della Costituzione delle norme previste nella proposta di legge Fracanzani, al fine di precisare meglio ulteriori osservazioni circa la tutela giurisdizionale

della situazione giuridica dell'obiettore di coscienza.

Il relatore Castelli passa quindi ad esaminare le disposizioni di carattere penale dei quattro progetti di legge, osservando che alcune di esse, soprattutto nelle proposte di legge nn. 1960 e 3585, appaiono in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento penale, nonché con l'articolo 79 della Costituzione, in quanto prevedono una specie di amnistia e di indulto la cui concessione non è delegata al Capo dello Stato.

Il deputato Sabadini osserva che la proposta di legge Fracanzani, ove la Commissione Affari costituzionali fugasse ogni dubbio di costituzionalità, potrebbe suscitare più delle altre il favorevole apprezzamento della Commissione giustizia, e andrebbe allora opportunamente integrata con alcune norme tendenti ad assicurare la tutela giurisdizionale dell'obiettore di coscienza. Osserva inoltre che è criticabile la formulazione del secondo comma dell'articolo 7 del testo trasmesso dal Senato, che sembra punire con la reclusione da due a quattro anni l'obiettore la cui domanda di dispensa sia respinta.

Il deputato Padula osserva che l'articolo 7, secondo comma, del progetto di legge n. 3586 commina una sanzione a carico di chi, nonostante la reiezione della domanda di esonero, persista nel rifiuto di prestare il servizio militare. Ritene inoltre che le censure formulate dal relatore circa la configurabilità di un'amnistia nelle norme in esame vadano ridimensionate, potendo sussistere solo rispetto alle disposizioni che fanno cessare l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne per istigazione ed apologia di reato.

Su proposta del Presidente, la Sottocommissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disegno di legge:

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (Parere alla IX Commissione) (3466).

A seguito della relazione del deputato Castelli, la Sottocommissione esprime parere favorevole con osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 16,45. —
Presidente del Vicepresidente CACCIATORE.

Proposte di legge:

Lucifredi ed altri: Disposizioni integrative dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 (3564);

Milia: Norme per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e dei periti commerciali (2392);

Cottoni: Norme sull'iscrizione dei diplomati di ragioneria nell'Albo professionale di categoria (2996).

Il deputato Castelli riferisce, in sostituzione del relatore Tagliarini, osservando che le proposte di legge nn. 2392 e 2966 prevedono che l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere discenda automaticamente dal conseguimento del diploma, mentre la proposta di legge n. 3564, all'articolo 1, integra la normativa del 1953 e allinea le norme in materia con la legislazione degli altri Stati membri della CEE, richiedendo, per l'iscrizione all'albo, un biennio di pratica ed il superamento di un esame di abilitazione. Mentre l'articolo 1 della proposta di legge n. 3564 merita a suo giudizio di essere approvato, si dichiara contrario all'articolo 2, concernente le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione, che disciplina materia regolamentare e non legislativa.

Il deputato Cataldo ritiene opportuno che venga acquisito il parere della Commissione Istruzione prima di continuare l'esame della proposta di legge.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di legge:

Tantalo e Felici: Conferimento di posti di vice cancelliere e vice segretario (2785).

Il deputato Tagliarini, in sostituzione del relatore Bernardi, riferisce sulla proposta di legge, tendente a conferire la nomina a vicecancelliere e a vicesegretario in prova a 40 candidati dichiarati idonei nel concorso indetto il 19 novembre 1968. Osserva che in materia vi sono diversi precedenti, per cui il giudizio sulla proposta di legge può essere in linea di massima favorevole, salvo un ulteriore approfondimento della sua portata concreta, in relazione alle attuali situazioni di organico.

Il deputato Granzotto sottolinea l'opportunità di acquisire i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* TREMELLONI. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Lo Giudice.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Lo Giudice, replicando alle interrogazioni presentate rispettivamente dai deputati Zucchini e Boiardi, n. 5-00036, e Ceravolo, n. 5-00088, relative ai programmi di ristrutturazione della flotta Finmare e alle conseguenze negative che ciò potrebbe determinare sul piano dell'occupazione del personale, chiarisce la portata del programma in due fasi di graduale riassetto delle linee marittime di preminente interesse nazionale, elaborato dal CIPE nella riunione dell'8 luglio 1971, nonché i termini in cui si ritiene di poter risolvere i connessi problemi occupazionali.

I deputati Zucchini e Ceravolo si dichiarano insoddisfatti della risposta del Sottosegretario, in quanto non viene data alcuna indicazione precisa né circa gli impegni e i mezzi con i quali si pensa di realizzare il suddetto programma, né circa le concrete prospettive di riqualificazione o di reinserimento del personale nel settore turistico.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge:

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni di Stato (*Parere della I Commissione*) (3498).

Il relatore La Loggia, dopo una rapida ricostruzione delle vicende che hanno preceduto la presentazione del disegno di legge in discussione, osserva che quest'ultimo, pur non essendo esente da limiti, risolve tuttavia una notevole parte dei problemi posti dalla esistenza delle gestioni fuori bilancio. Tali gestioni, siano o no autorizzate per legge, sono a suo giudizio da ritenere illegittime, perché non inquadrabili nel sistema previsto dalle norme costituzionali per la gestione del bilancio e del pubblico denaro in genere. Questa considerazione appare tanto più grave se si riflette che nella pratica ormai invalsa all'interno della pubblica amministrazione, le gestioni fuori bilancio hanno assunto una ampiezza rilevantissima; al punto che si va-

luta pari all'80 per cento circa della spesa complessiva la quota che, in un modo o in un altro, riesce a sfuggire ad ogni forma di controllo sia degli organi competenti sia del Parlamento. In questa situazione il problema è quello di cercare di eliminare il maggior numero possibile di gestioni fuori bilancio da un lato, e di provvedere ad un'approfondita revisione del sistema dei controlli, dall'altro. Il presente disegno di legge, per quanto parziale — perché non affronta, per esempio, il problema della gestione di fondi assegnati ad enti pubblici — compie però un primo passo per la soluzione di questi problemi e pertanto appare opportuno ed urgente: desidererebbe anzi che la Commissione considerasse l'eventualità di chiedere di effettuare l'esame in sede deliberante.

Dopo un intervento del deputato Raucci, il quale ritiene che la opportunità di chiedere il trasferimento alla sede deliberante potrà essere meglio valutata dopo che la Commissione avrà compiuto un primo esame del testo del provvedimento, che in alcuni punti appare bisognoso di perfezionamento, il Presidente Tremelloni rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente TREMELLONI. —
Interviene, per il Governo, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, Giolitti.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Il Ministro Giolitti, aderendo all'invito rivoltogli in tal senso dalla Commissione, svolge un'ampia illustrazione introduttiva del documento programmatico preliminare, premettendo alcune precisazioni sulla natura e sulla struttura del nuovo piano, e richiamandosi, in particolare, alle diverse esigenze cui deve corrispondere la programmazione in una società dinamica e aperta, esigenze di coerenza, di operatività e di flessibilità, che dovranno riflettersi nella articolazione del nuovo programma. Quest'ultimo dovrà suddividersi in tre parti fondamentali: il quadro di riferimento (che costituisce l'ipotesi programmatica dello sviluppo del sistema economico nel suo insieme); le azioni programmatiche (che individuano, in concreto, il comportamento voluto dall'operatore pubblico e che, a loro volta, si articolano in progetti sociali e in pro-

grammi di promozione); infine, il piano annuale, vera e propria cerniera della programmazione, destinata ad assicurare l'adattabilità e la flessibilità dei mezzi, in relazione alla mutevolezza delle circostanze, rispetto agli obiettivi di lungo periodo.

Il Ministro prosegue precisando che, sulla base di queste scelte, è stata avviata la seconda fase che dovrà portare alla definizione, entro il prossimo mese di novembre, del progetto di programma da sottoporre all'approvazione del Governo e successivamente del Parlamento. L'organizzazione dei lavori, per tale seconda fase di elaborazione del documento programmatico, si articola, oltre che nella sede del CNEL (che ha già preso in esame la parte del documento programmatico preliminare concernente la strategia del piano e il quadro dello sviluppo) e in altre sedi istituzionalmente previste (la commissione consultiva interregionale), anche su una serie di consultazioni con le forze sociali e con le istanze regionali, che deve condurre a realizzare forme appropriate di partecipazione alla elaborazione del progetto di programma e quindi ad una assunzione di corresponsabilità nella definizione del piano.

Tali consultazioni si articolano, da un lato, in Commissioni generali per la elaborazione del piano, dall'altro in gruppi di lavoro speciali. Le commissioni generali per l'approfondimento dei principali temi del programma economico nazionale, composte da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e delle organizzazioni sindacali, nonché da esperti secondo gli argomenti trattati, si occupano rispettivamente delle seguenti materie: conti nazionali; programmazione del settore pubblico; assetto territoriale; politica del Mezzogiorno, politica dell'industria e dei servizi; politica agricola; politiche del lavoro. È prevista, altresì, una commissione di coordinamento, presieduta dal Ministro del bilancio e composta dai presidenti delle sette commissioni generali, con il compito di verificare e omogeneizzare i tempi e i metodi di lavoro delle singole commissioni.

I gruppi di lavoro speciali saranno, invece, via via costituiti in relazione al grado di maturazione di determinati problemi. Nel campo dei progetti sociali i gruppi si occupano, rispettivamente, dei seguenti argomenti: diritto allo studio nell'istruzione di base; edilizia scolastica e universitaria; tutela della salute e servizi sociali per l'infanzia; tutela della salute nell'ambiente di lavoro; formazione del personale sanitario non medico e del personale da adibire ai servizi sociali; piano auto-

stradale e piano ferroviario; lotta contro l'inquinamento; politica dei parchi e delle riserve naturali; programma dell'edilizia abitativa pubblica e complessi residenziali; politica dei mezzi di comunicazione di massa, cinema e stampa. Tali gruppi dovrebbero concludere i loro lavori entro la fine del corrente anno, mentre altri (scuola secondaria superiore; programma di sviluppo per l'università; formazione professionale; centri culturali, televisione e nuovi strumenti audiovisivi; tutela della salute, servizi sociali e prestazioni previdenziali per gli anziani; programma portuale; trasporti metropolitani) dovrebbero esaurire i loro studi nel corso del 1972. Quanto ai programmi di promozione, dovrebbero definire un rapporto conclusivo entro il 1971 i gruppi relativi a: chimica di base; elettronica strumentale, aeronautica, elettromeccanica strumentale, nucleare, programma ENEL, sviluppo della zootecnia, commercializzazione dei prodotti agricoli; mentre per il 1972 sono attese le conclusioni dei gruppi incaricati di esaminare rispettivamente: chimica fine e parachimica, produzione e distribuzione dei farmaci, informatica, spazio, meccanica generale, cantieri navali, materiale rotabile e ferroviario, tessile, vestiario e abbigliamento, agricolo-alimentare, approvvigionamento e raffinazione dei prodotti petroliferi, ammodernamento delle imprese tradizionali nel settore del commercio. Nei gruppi di lavoro è assicurata la partecipazione di rappresentanti degli operatori che più direttamente risultano impegnati nella realizzazione dei programmi che, come è noto, presentano un grado di operatività diversa, poiché soltanto i progetti sociali impegnano direttamente la pubblica amministrazione, mentre i programmi di promozione sono attuati attraverso il metodo della contrattazione programmata.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro Giolitti ribadisce l'impegno del Governo di definire, entro il prossimo mese di dicembre, il progetto di programma, sulla base degli elementi contenuti nel documento programmatico preliminare, che si presenta, per altro, assai eterogeneo, poiché mentre su certi temi è stato raggiunto un grado di maturazione molto prossima alla definitiva elaborazione, per altri sono riportate soltanto alcune indicazioni dei problemi ad essi connessi per un loro successivo approfondimento e per una loro più adeguata valutazione.

Il deputato Colajanni, pur esprimendo apprezzamento per il metodo delle consultazioni con le forze sociali e con le istanze regionali, inteso come partecipazione di tutte le compo-

nenti socio-economiche alla definizione del programma, si domanda quale sia il ruolo riservato al Parlamento nella fase che precede la elaborazione del piano e prospetta la ipotesi di un intervento e di un contributo delle Camere non limitato o confinato al momento dell'approvazione definitiva ma quale apporto di proposte e punto di partenza per la successiva fase di elaborazione e concretizzazione del piano: un eventuale dibattito sul documento preliminare che si concludesse con precise proposte del Parlamento non indebolirebbe, ma al contrario rafforzerebbe, la posizione del Governo nel momento successivo della consultazione con le altre forze sociali e con le regioni.

Il deputato La Loggia ritiene che un punto ancora da approfondire concerna l'esigenza di un efficace coordinamento, a livello di Governo e in vista di una seria azione programmatoria, della politica della spesa pubblica e della traduzione in termini di bilancio delle singole scelte e obiettivi indicati in sede di programmazione globale. Non è pensabile infatti di avviare una proficua azione programmatoria finché rimanga irrisolto il problema di come realizzare una unicità di indirizzi a livello delle singole amministrazioni; finché non sia stato adeguatamente definito, a livello giuridico, il contributo che le singole istanze della vita pubblica sono chiamate a recare all'elaborazione e all'attuazione delle scelte operate dal piano; finché non siano precisati il grado di vincolatività che tali scelte presentano e l'organo chiamato, in sede governativa, a realizzare il coordinamento e il controllo necessari per evitare che si scivoli nei particolarismi e nel compromesso. Conclude, quindi, richiamando l'urgenza di eliminare le carenze attuali attraverso un'adeguata definizione legislativa delle procedure di elaborazione e di attuazione del piano, e osservando, per quanto riguarda il Parlamento, che il momento dell'approvazione del bilancio e dei rendiconti relativi alle singole amministrazioni è da ritenere il più idoneo perché il Parlamento esprima il proprio giudizio e le proprie direttive sugli indirizzi della politica economica globale svolta dal Governo.

Il deputato Isgrò desidera solo avere assicurazione dal Ministro che la Commissione incaricata di elaborare le scelte relative al Mezzogiorno sia stata chiamata ad operare in stretto collegamento con le altre e lungo un arco di problemi veramente capace di assorbire tutta la complessità del problema meridionale, individuato ormai come il nodo centrale della politica di sviluppo del paese. Ag-

giunge che i rilievi espressi nel documento preliminare a proposito del Mezzogiorno dovranno essere aggiornati alla luce della legge di rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno recentemente approvata dal Parlamento.

Prende quindi la parola il deputato Compagna per dichiarare di condividere l'avviso secondo cui è auspicabile e opportuno che il Parlamento, attraverso la Commissione di merito specificamente competente in materia di programmazione, abbia occasione di esprimere, già in questa fase del lavoro di elaborazione del programma, il proprio giudizio sugli orientamenti che si vanno delineando in ordine ai principali problemi da affrontare.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli desidera sottolineare che tra le esigenze prospettate dal Ministro Giolitti di coerenza, flessibilità ed operatività del piano, a quella della coerenza si deve riconoscere carattere preminente; sicché sotto questo profilo, pur nel riconoscimento del doveroso spazio espressivo che occorre assicurare alle singole istanze economiche e pubbliche, non ci si può nascondere che ci sono difficoltà concrete da superare. Per esempio, per quanto riguarda il contributo del Parlamento c'è un problema di acquisizione di attrezzature e strumenti tecnici, che dovrà essere affrontato. Ritiene comunque che tali difficoltà potranno essere meglio superate se la politica di piano avrà un carattere permanente, nel senso che si risolve in una dimensione nel cui ambito si riconduca costantemente la vita economica del paese.

Il deputato Ferri Giancarlo, dopo aver dato atto al Ministro Giolitti di aver impostato in termini nuovi, più aperti e più stimolanti, oltre che più articolati nella ricerca di contributi esterni al Ministero del bilancio, il lavoro di predisposizione del nuovo piano quinquennale, osserva che ci sono tuttavia terreni sui quali l'intervento operativo immediato del Parlamento è da ritenere auspicabile e opportuno. Si sofferma su alcuni di questi aspetti: in primo luogo la realtà recente di decreti delegati emanati dalle singole amministrazioni dell'apparato statale, nettamente contrastanti nei loro contenuti con l'esigenza di un principio di unitarietà di indirizzi di fronte agli obiettivi prescelti a livello di politica economica generale; in secondo luogo, la necessità di eliminare ogni ambiguità circa il contributo da qualificare in termini di effettiva partecipazione e non di mera consulenza, richiesto alle regioni; infine, il tema dell'esigenza di una nuova impostazione del bilancio

dello Stato già a partire dal 1972, almeno sul piano della effettiva regionalizzazione e decentralizzazione della spesa pubblica. Concludendo, osserva che non mancano al Parlamento e alla Commissione gli strumenti politici e regolamentari per intervenire operativamente aprendo un dibattito su questi temi, da concludere con precise indicazioni di scelte politiche ed economiche; invita pertanto i colleghi delle varie forze politiche interessate a riflettere insieme sulle possibili iniziative da adottare in questa direzione.

Il deputato Barbi condivide la ipotesi di istituzionalizzare il rapporto tra Governo e Parlamento, tra Ministero del bilancio e programmazione economica e Commissione bilancio della Camera per affrontare un discorso politico che conforti e sostenga il Governo nella successiva fase di consultazione con i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali, le regioni, le pubbliche amministrazioni. Ricorda, inoltre, che il nuovo Regolamento della Camera ha affidato alla V Commissione, oltre alla competenza del bilancio, anche quella della programmazione, e che tale estensione di competenza va riferita anche alle attribuzioni, in sede di parere, della Commissione stessa che, nell'esaminare le singole iniziative di volta in volta sottoposte alla propria valutazione, deve estendere il proprio giudizio anche alla coerenza e congruenza dei progetti di legge con le indicazioni e con le scelte adottate in sede di programma.

Il deputato Scalfari riprende il tema del ruolo del Parlamento nella elaborazione e definizione del programma, accennando agli strumenti che il nuovo Regolamento pone a disposizione dei singoli parlamentari per assumere l'iniziativa di risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Rivolge, quindi, al Ministro Giolitti richieste di chiarimenti a proposito degli studi sulla nuova impostazione della contabilità pubblica e della ipotesi adombrata di affiancare al bilancio di competenza un bilancio redatto in termini di cassa; a proposito dei lavori della Commissione mista sulla spesa pubblica; nonché a proposito dell'incarico recentemente conferito dal CIPE al Ministro del bilancio di seguire i flussi della spesa pubblica (specialmente di quella per investimenti), con particolari poteri di stimolo nei confronti delle singole amministrazioni. Chiede notizie, infine, sulla questione della Bastogi e sulla possibilità di fissare un incontro con il Governatore della Banca d'Italia per conoscere l'atteggiamento

dell'Istituto di emissione sul tema della riforma delle società per azioni.

Il deputato Delfino lamenta la posizione di assoluta carenza dimostrata dal Governo che, dopo aver presentato al Senato un disegno di legge che definisce un certo sistema per le procedure di elaborazione del piano, se ne discosta nella definizione del documento programmatico, privando, in tal modo, il Parlamento della possibilità di svolgere una funzione di indirizzo preliminare alla stesura del progetto di programma. A suo avviso, il Governo non potrebbe insistere su tale procedura (che ritiene non sia affatto celere, né funzionale, né democratica, ma certamente densa di successive incognite) a meno di provocare un voto delle Camere che a ciò espressamente lo autorizzino.

Il deputato Di Lisa denuncia che le istanze locali risultino sistematicamente disattese dal potere centrale, proprio nel momento in cui le regioni hanno necessità di edificare la propria identità costituzionale: la politica di programmazione non è in grado di soddisfare certe esigenze né di decidere sugli squilibri settoriali e territoriali. D'altra parte, la conoscenza del documento programmatico preliminare ha avuto un effetto dissipante e stupefacente nell'ambito dei consigli regionali, poiché il documento stesso non ha saputo dare alcuna risposta alla realtà della Calabria e alla drammatica situazione della Campania, mentre ha rappresentato la cancellazione fisica e istituzionale della Basilicata e del Molise, determinando la creazione di nuove isole di depressione e di abbandono, che ritardano notevolmente la resa economica degli investimenti eseguiti negli ultimi anni attraverso l'intervento ordinario e straordinario. Concludendo, invita il Governo a valutare attentamente e responsabilmente il problema di una più adeguata possibilità di inserimento e di intervento delle regioni nel processo di programmazione.

Replica, quindi, il Ministro Giolitti, precisando anzitutto, per quanto concerne il disegno di legge sulle procedure della programmazione, che la posizione del Governo non è una posizione di carenza, ma di chiarezza e ricorda che al Senato egli stesso chiese di rinviare l'esame del progetto governativo proprio perché la eventuale approvazione del disegno di legge avrebbe reso disponibile una nuova disciplina in tempo non più utile per la elaborazione del documento programmatico che il Governo si era impegnato a presentare alle Camere entro il 1971: di qui la necessità

di adottare una procedura di emergenza per la definizione del nuovo programma e successivamente riprendere l'esame del disegno di legge, tenendo conto della procedura in tal modo sperimentata.

Il Ministro affronta, successivamente, il problema della possibilità dell'inserimento del Parlamento in questa fase di elaborazione del documento programmatico ed assicura che è intenzione del Governo presentare un documento aperto, che contenga ipotesi alternative, che prospetti una serie di opzioni e fornisca elementi di giudizio e di valutazione per una libera scelta da parte delle Camere, un documento che non sia semplicemente problematico (cioè che non contenga una pura esposizione di problema), ma che recepisca scelte responsabilmente assunte dal Governo, lasciando, per altro, ampi margini di elasticità e di apertura. Avverte, d'altra parte, che il Governo non potrebbe, in questo momento, impegnarsi ad affrontare il dibattito sul documento programmatico preliminare, poiché quest'ultimo è un semplice documento contenente ipotesi di lavoro, elaborato da organi tecnici, ma non è un documento collegialmente definito ed approvato dal Consiglio dei ministri.

Peraltro, il Ministro ritiene di poter consentire con le proposte avanzate nel corso del dibattito di un'apposita iniziativa parlamentare (accid avvalendosi degli strumenti posti a disposizione dal Regolamento della Camera), che crei l'occasione di rappresentare al Governo la volontà, gli orientamenti e gli indirizzi del Parlamento, in relazione alla predisposizione del documento programmatico (pur ammonendo ai possibili ritardi che provocherebbe la eventuale richiesta di presentare ufficialmente alle Camere un documento programmatico preliminare prima della definizione del programma).

Il Ministro Giolitti passa, successivamente, ad esaminare alcune questioni specifiche sollevate dagli oratori intervenuti nel dibattito in materia di coordinamento della spesa tra momento della programmazione e allocazione di risorse nel bilancio dello Stato (preannuncia l'intenzione del Governo di affiancare le previsioni in termini di cassa alla presentazione del piano annuale 1972); nonché in materia di possibilità di vincolare le amministrazioni pubbliche al rispetto delle decisioni programmatiche (ritiene, al riguardo, che l'eventuale passaggio dal sistema del bilancio di competenza a quello del bilancio di cassa potrebbe impegnare la pubblica am-

ministrazione ad un puntuale rispetto dei tempi di perequazione della spesa).

Avviandosi alla conclusione, il Ministro del bilancio e della programmazione economica si intrattiene ancora sulla collocazione della politica del Mezzogiorno nella elaborazione del progetto di programma, sulla posizione delle regioni nel quadro delle consultazioni con gli organi della programmazione, sui lavori della Commissione mista per la pubblica spesa; avverte, infine, che sulla questione della Bastogi il Governo si riserva di rispondere alle numerose interpellanze ed interrogazioni presentate in Aula.

Il Presidente Tremelloni ringrazia il Ministro Giolitti per l'ampia e dettagliata esposizione introduttiva e per le ulteriori notizie fornite nel corso della sua replica.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Sinesio; per le finanze, Borghi.

Proposta di legge:

Bressani: *Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (3300).*

Il relatore Nicolini, illustrando favorevolmente la proposta di legge nel nuovo testo suggerito dal Governo, propone un ulteriore emendamento formale che è accolto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio, ed approvato dalla Commissione, talché l'articolo unico della proposta di legge risulta del seguente tenore:

« Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle Regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 ».

Senza discussione la proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LO SEDUTA TERMINA ALLE 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 17,40. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Borghi.

Proposta di legge:

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (Approvato dal Senato) (Parere alla XII Commissione) (1922).

Il Relatore Botta analizza la crisi dell'industria tessile e fornisce numerosi dati relativi alla drammatica situazione del settore. Sottolinea l'esigenza di un puntuale intervento delle regioni, e quella di evitare che il grosso dei finanziamenti sia rivolto a situazioni pregresse, auspica che gli interventi creditizi siano il più possibile solleciti e si augura che il meccanismo obbligazionario possa risultare efficiente in un mercato che si presenta abbastanza teso. Circa gli aspetti fiscali del provvedimento (anche in relazione agli emendamenti governativi recentemente presentati) osserva che essi pongono grossi problemi in relazione alla approvazione della riforma tributaria e allo scarto temporale dell'entrata in vigore dei decreti delegati. Anche approvando la proposta di soppressione dell'articolo 12, sottolinea che gli articoli 13, 14, 15 configurano benefici illusori in rapporto al regime che i decreti delegati stabiliranno per la traduzione di esenzioni ed agevolazioni in buoni di imposta e contributi da contabilizzare in bilancio. Sarebbe pertanto opportuno che la commissione di merito eliminasse gli aspetti fiscali del provvedimento compensandoli eventualmente con aumenti di *plafond* creditizi.

Il deputato Serrentino ritiene che un provvedimento per il settore tessile dovrebbe puntare più sulla conversione che sulle ristrutturazioni. Gli aspetti fiscali del provvedimento, in rapporto alla riforma tributaria, sono assurdi. Ricorda che talune industrie del settore se solo avessero avuto tempestivamente i rimborsi IGE e quelli relativi all'imposta fabbricazione filati non avrebbero bisogno di ricorrere ad un salato credito.

Il deputato Giovannini dichiara che la sua parte non può esprimere favorevole avviso su un provvedimento che appare ancor più arretrato, per i livelli di occupazione, di quanto fosse contemplato dalla legge n. 184 del 1971, che non seleziona il credito a favore delle aziende minori, che stabilisce illusori benefici fiscali di cui le direttive del MEC e la riforma tributaria hanno già fatto giustizia sommaria, che lascia scoperti i settori della

maglieria e delle confezioni. Non consente col deputato Serrentino circa il porre l'accento sulle riconversioni: esse lascerebbero disoccupato il grosso della mano d'opera che è prevalentemente femminile.

Il deputato Bima è favorevole al mantenimento dei benefici fiscali che possono costituire un « diritto quesito » ai fini dei buoni d'imposta e dei contributi in cui potranno essere trasformati.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi dichiara di concordare con il relatore per quanto concerne gli articoli 12, 13, 14 e 15 del disegno di legge. Sottolinea inoltre che nell'emendamento all'articolo 10 la citazione della legge 27 febbraio 1962, n. 122 è errata: la legge cui si fa riferimento è quella del 27 luglio 1962, n. 1228 concernente il trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine: l'articolo 1 citato stabilisce una imposta sostitutiva di quindici centesimi per ogni cento lire di crediti esistenti a fine esercizio ed è fortemente agevolativa in quanto sostituisce tutte le imposte e tasse indirette sugli affari, la ricchezza mobile di categoria A sugli interessi passivi, anche su quelli corrisposti da soggetti domiciliati all'estero. Sottolinea la pericolosità della norma che viene rinnovata proprio quando in sede di decreti delegati per la riforma tributaria si dovrà provvedere al riordinamento di tutti i regimi sostitutivi.

Il deputato Bima non ritiene che la legge 27 luglio 1962, n. 1228 abbia carattere agevolativo.

Dopo che il deputato Giovannini ha ribadito la contrarietà della sua parte al provvedimento, la Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al Relatore Botta di stendere un parere favorevole con osservazioni per quanto concerne gli aspetti del provvedimento di competenza della VI Commissione, ovvero di illustrare oralmente alla XII Commissione le questioni concernenti gli aspetti fiscali del provvedimento stesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposte di legge:

Cervone e Lettieri: Trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'esercito — compresi i carabinieri — della marina e dell'aeronautica che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 (1071);

Lenoci ed altri: Benefici in favore degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento (1340);

Palmitessa: Disposizioni sul trattenimento in servizio — a domanda — degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2500);

Fornale ed altri: Norme sull'avanzamento di ufficiali della riserva di complemento e della riserva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in servizio alla data del 31 dicembre 1968, in qualità di richiamati o trattenuti (2459);

Felici: Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio (2895);

Boffardi Ines: Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC (3030);

Fornale ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (3073);

Napoli: Benefici in favore degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento (3169);

Ruffini ed altri: Norme per il trattamento giuridico ed economico degli ufficiali di complemento trattenuti in servizio a domanda (3459).

Il relatore Buffone riferisce sui provvedimenti soffermandosi sulle esigenze di tutto il settore del complemento e sottolineando la necessità di una sua istituzionalizzazione nonché di una precisa indagine sul ruolo speciale unico nel quale sono in passato affluite certe aliquote di ufficiali di complemento. Conclude proponendo la costituzione di un Comitato ristretto.

Il deputato Giovanni De Lorenzo concorda con il relatore e auspica che il Comitato ristretto prenda in considerazione anche la posizione degli ufficiali trattenuti in servizio che sono stati finora esclusi dalle passate provvidenze.

Il deputato Spora segnala la necessità di istituire anche per gli ufficiali trattenuti la indennità di liquidazione in analogia con quanto avviene nel pubblico impiego civile.

Il deputato Lombardi Mauro Silvano si dichiara d'accordo con il relatore e ribadisce la tesi del suo gruppo a favore di una separazione della progressione giuridica da quella

economica nelle carriere militari per evitare di risolvere problemi di natura eminentemente economica attraverso la proliferazione dei gradi.

Dopo che il Presidente Caiati ha messo in evidenza l'urgenza di taluni problemi degli ufficiali trattenuti per cui non ritiene opportuno che la Commissione si soffermi in questa sede su argomenti di fondo quali quelli enunciati dal deputato Lombardi Mauro Silvano, interviene il sottosegretario Lattanzio il quale dichiara la disponibilità del Governo per un perfezionamento delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, e 11 maggio 1970, n. 289. Qualora invece la Commissione intenda approfondire i problemi più generali dell'istituto del complemento, dello stato giuridico e del ruolo speciale unico ritiene preliminare fissare con precisione i criteri ai quali dovrà uniformarsi il lavoro del Comitato ristretto.

Il deputato D'Auria pur riconoscendo la urgenza di risolvere alcuni problemi del settore del complemento ritiene tuttavia che in sede di Comitato ristretto si possa ugualmente cominciare ad affrontare in linea organica certi problemi onde meditare sulla possibilità e sui tempi di una loro risoluzione.

La Commissione quindi delibera la costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (*Approvato dal Senato*) (1493).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge e passa all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto.

All'articolo 1 il deputato Giraudi illustra un emendamento al primo comma tendente ad aggiungere dopo la parola « composte » le parole « da un complesso » ed alla sop-

pressione alla fine dello stesso comma della parola « generali ».

Intervengono i deputati: Ferretti, che si dichiara favorevole in linea di principio allo emendamento, pur esprimendo dei dubbi sulla sua formulazione, e propone di sostituire la parola « complesso » con la parola « insieme » e di limitare a ciò l'emendamento al primo comma; Botta, che si dichiara favorevole all'emendamento Giraudi emendato nel senso proposto dal deputato Ferretti, nel quadro di un adeguato riconoscimento delle funzioni dei geometri; Guarra, che si dichiara favorevole all'emendamento in questione; Helfer, che dichiara di non opporsi all'emendamento stesso, anche se ritiene che esso non inciderà sulle competenze dei geometri; e Achilli, che chiede chiarimenti al presentatore in ordine al significato dell'emendamento proposto.

Dopo l'intervento dei deputati: Giraudi, che chiarisce il significato dell'emendamento da lui proposto; Todros, che ritiene l'emendamento superfluo, e Amodei, che esprime perplessità sull'emendamento proposto, del relatore de' Cocci, che pur ritenendo non strettamente necessario l'emendamento proposto, non si dichiara contrario alla approvazione, della prima parte di esso, e del Sottosegretario Russo Vincenzo, che sottolinea la necessità di affrontare il problema che forma oggetto dell'emendamento con chiarezza di intenti, invita il proponente a ritirarlo, il deputato Ferretti dichiara di ritirare il subemendamento proposto ed il deputato Giraudi dichiara di ritirare la seconda parte del suo emendamento.

Per dichiarazioni di voto, intervengono i deputati: Degan e Fulci, che dichiarano che voteranno contro la parte mantenuta dell'emendamento Giraudi, la Commissione approva l'emendamento stesso al primo comma.

Il secondo ed il quarto comma sono approvati senza modificazioni.

Il terzo comma è approvato nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

(*Disposizioni generali*).

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ad armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

All'articolo 2, il deputato Guarra illustra i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma:

« La competenza dei geometri per le opere in cemento armato è limitata alla progettazione strutturale per ingabbiate di tipo normale che, prescindendo dall'esame del comportamento elastico, possano calcolarsi con l'ipotesi semplificativa del semi-incastro; la direzione dei lavori è corrispondentemente ammessa per le opere che il geometra sarebbe stato in grado di progettare ».

Aggiungere ancora il seguente comma:

« L'esecuzione delle opere può essere affidata soltanto a costruttori iscritti nell'elenco delle imprese specializzate, che sarà tenuto presso i provveditorati alle opere pubbliche, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

Il deputato Botta illustra un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 2, dopo le parole « delle opere » le altre « di cui all'articolo 1 ».

Il deputato Ferretti illustra il seguente emendamento da lui presentato insieme al deputato Amodei:

Aggiungere il seguente comma:

« Le imprese che eseguono le opere di cui al precedente articolo devono essere iscritte nell'albo nazionale o regionale dei costruttori secondo le norme vigenti per le opere appaltate dallo Stato o da enti pubblici ».

Il deputato Quilleri prospetta l'esigenza di provvedere anche per quanto riguarda il problema della responsabilità penale, problema

che il Presidente ritiene da riferirsi all'articolo 1, per altro già approvato.

La Commissione approva quindi l'emendamento presentato dal deputato Botta, quale si dichiara favorevole il relatore, ed il Governo si rimette alla Commissione.

Il relatore ed il Governo si dichiarano quindi contrari al primo emendamento presentato dal deputato Guarra che viene ritirato dal presentatore per non pregiudicare la soluzione del problema delle competenze professionali dei geometri.

Il Relatore si dichiara favorevole al secondo emendamento Guarra, unificato con l'emendamento Ferretti.

Il Governo dichiara di rimettersi in proposito alla Commissione.

Il deputato Ferretti si dichiara di ritirare l'emendamento proposto e di sottoscrivere lo emendamento Guarra.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento intervengono i deputati Carra che esprime perplessità circa lo strumento prescelto per raggiungere i fini che si vogliono perseguire; e Ferretti, che propone di trasfondere il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno.

Il deputato Guarra dichiara di accedere alla proposta del deputato Ferretti.

L'articolo 2 viene quindi approvato nel seguente testo.

ART. 2.

(Progettazione, direzione ed esecuzione).

La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

L'articolo 3 viene approvato con la soppressione al primo comma delle parole « ad approvigate » proposta dal Comitato ristretto.

Gli articoli 4, 5 e 6 vengono approvati nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto.

ART. 4.

(*Denuncia dei lavori*).

Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'Ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

ART. 5.

(*Documenti in cantiere.*)

Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei

lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

ART. 6.

(*Relazione a struttura ultimata*)

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al Genio civile una relazione, in duplice copia, sull'andamento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del Genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri Enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Il deputato Fulci esprime molte perplessità sull'idoneità del meccanismo previsto dal disegno di legge per il raggiungimento dei fini che si vogliono perseguire, specie sotto l'aspetto della sicurezza.

All'articolo 7, il deputato Botta illustra i seguenti emendamenti:

al secondo comma dopo le parole: « da un architetto », le parole: « o geometra, o perito industriale edile » e dopo le parole:

al secondo comma aggiungere dopo le parole: « da un architetto »; le parole: « o geometra, o perito industriale edile » e dopo le parole: « esecuzione dell'opera », le parole: « nei limiti delle rispettive competenze ».

Al quarto comma, dopo le parole: « a quello degli architetti », aggiungere le parole: « o geometri o periti industriali edili ».

Intervengono i deputati, Achilli che si dichiara contrario agli emendamenti stessi, e Botta che dichiara di ritirarli.

Gli articoli 7 e 8 sono approvati nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 7.

(Collaudo statico).

Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al Genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'Ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.

Per le opere costruite per conto dello Stato e degli Enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.

ART. 8.

(Licenza d'uso).

Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.

Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli Enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.

All'articolo 9 il deputato Ferretti propone di sostituire al penultimo comma le parole: « con i disegni del manufatto », con le parole: « con un certificato che attesti la rispondenza del manufatto all'ordine ricevuto ».

Il deputato Helfer si dichiara favorevole all'emendamento proposto.

Il deputato Botta chiede chiarimenti in ordine al primo comma sui manufatti fabbricati in serie, questione sulla quale si sofferma il deputato Helfer.

Il relatore de' Cocci si dichiara contrario all'emendamento presentato dal deputato Ferretti, che dichiara di ritirarlo.

Gli articoli 9, 10 e 11 vengono approvati nel seguente testo del Comitato ristretto.

ART. 9.

(Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo).

Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione, nella quale debbono:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20;

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20.

Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.

Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice,

che è obbligata a corredare a fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

CAPO II VIGILANZA

ART. 10. (*Controlli*).

Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri Enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

ART. 11. (*Accertamenti delle violazioni*)

I funzionari e agenti comunali, che accertano l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

L'articolo 12, dopo l'intervento del deputato Helfer viene approvato nel seguente testo del Comitato ristretto:

ART. 12. (*Sospensione dei lavori*).

Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 sono approvati nel seguente testo del Comitato ristretto:

CAPO III NORME PENALI

ART. 13. (*Lavori abusivi*)

Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o pre-compresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.

ART. 14. (*Omessa denuncia dei lavori*)

Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 15. (*Responsabilità del direttore dei lavori*)

Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'Ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.

ART. 16. (*Responsabilità del collaudatore*)

Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, ultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

ART. 17. (*Mancaza del certificato di collaudo*).

Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato

di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri Enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, prima del collaudo statico, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 18.

(Comunicazione della sentenza).

La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente Prefettura ed al Consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.

(Costruzioni in corso).

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, né alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.

ART. 20.

(Laboratori)

Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del *Touring Club* italiano (Milano);

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

il centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri labora-

tori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.

ART. 21.

(Emanazione di norme tecniche)

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.

ART. 22.

(Applicabilità di norme tecniche vigenti)

Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516.

Il Sottosegretario Russo dichiara di accogliere il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Guarra, Ferretti e Amodèi:

La Commissione lavori pubblici, in occasione della discussione sul disegno di legge n. 1493,

invita il Governo

a prendere le iniziative necessarie affinché l'esecuzione delle opere regolate dal disegno di legge siano affidate soltanto a costruttori iscritti in un elenco di imprese specializzate, elenco che potrebbe essere tenuto presso i provveditorati alle opere pubbliche e regolato da norme atte a garantire l'idoneità delle imprese stesse alla regolare esecuzione delle opere.

Per dichiarazioni di voto intervengono i deputati Helfer che preannuncia il suo voto favorevole e raccomanda al Governo di tener presente le esperienze acquisite in altri Paesi nella emanazione delle norme tecniche; Ferretti, che sottolinea le numerose carenze che ancora sussistono nel provvedimento, riafferma che nessuno ha voluto danneggiare la categoria dei geometri, e conclude preannunciando le astensioni dalla votazione della sua parte politica; Amodèi, che preannuncia la sua astensione data l'insufficienza sotto il profilo tecnico e della sicurezza del disegno di legge, oltre che determinare una innaturale

alleanza tra i giovani geometri e coloro che desiderano, nell'ambito della stessa categoria, mantenere situazioni di privilegio e di Nardo Raffaele, che preannuncia il voto favorevole del PSI, anche se il provvedimento ha talune carenze pur essendosi dato riconoscimento almeno parziale alla categoria dei geometri, Guarra, che preannuncia la sua astensione; Botta, che preannuncia il suo voto favorevole, ribadendo l'esigenza di soddisfare le legittime aspettative della categoria dei geometri.

Il disegno di legge viene quindi posto in votazione a scrutinio segreto ed approvato con il nuovo titolo:

« Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

TRASPORTI (X)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato Cengarle per i trasporti, Venturini per le poste e Cervone per la marina mercantile.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Rispondendo all'interrogazione Pirastu ed altri n. 5-00012 sulla riduzione dei diritti di traffico delle compagnie britanniche e soprattutto della BOAC, il Sottosegretario Cengarle comunica che il Comitato misto italo-britannico ha rivisto nello scorso maggio la tabella delle rotte aree annessa all'accordo aereo; in conseguenza delle intese raggiunte, a partire dal marzo 1972, la BOAC non eserciterà diritti di traffico fra Roma e l'Africa. Il Sottosegretario assicura che il Ministero dei trasporti è intervenuto presso l'Alitalia perché esamini la possibilità di assumere gli impiegati italiani della BOAC che potrebbero eventualmente subire conseguenze dai nuovi accordi sui diritti di traffico aereo.

Il deputato Pirastu prende atto con soddisfazione dell'intervento del Ministero presso l'Alitalia rilevando che quest'ultima (alla quale passano automaticamente i diritti di traffico già spettanti alla società inglese) deve provvedere all'assunzione del personale licenziato dalla BOAC, anche per evitare un maggior onere di lavoro per i suoi dipendenti.

Il Sottosegretario Cengarle risponde all'interrogazione Urso ed altri n. 5-00041, relativa

alle iniziative delle ferrovie dello Stato per rendere più confortevoli i viaggi dei lavoratori italiani che rimpatriano temporaneamente dall'estero. Precisa che il programma per tali viaggi prevede l'effettuazione di treni speciali, dotati di idonee vetture, in un numero fissato in base all'esperienza acquisita nell'anno precedente nei corrispondenti periodi e tenendo conto delle risultanze di specifici sondaggi. Eventuali casi di sovrappollamento delle vetture dipendono dal fatto che molti lavoratori, anziché fruire dei treni straordinari con prenotazione del posto, preferiscono servirsi dei treni ordinari.

Il deputato Urso si dichiara parzialmente soddisfatto, ritenendo necessario che l'Amministrazione ferroviaria, nel predisporre i suoi programmi, tenga conto non solo dei generici sondaggi statistici, ma anche delle richieste e delle critiche degli utenti interessati.

Rispondendo all'interrogazione Urso numero 5-00042 sul raddoppio dell'intera tratta ferroviaria Bari-Lecce, il Sottosegretario Cengarle assicura che è intendimento dell'Azienda ferroviaria di provvedere al completamento del raddoppio della linea Adriatica, compreso l'ultimo tratto Bari-Brindisi-Lecce, rilevando per altro che i programmi, per ora forzatamente parziali per difficoltà di finanziamento, delle Ferrovie non sono condivisi dalla Cassa per il Mezzogiorno che è contraria ad attuare subito una prima fase di lavori sulla Ostuni-Bari essendo ferma nell'intenzione di non concedere contributi se l'importo globale dei lavori sulla Brindisi-Bari non raggiunge almeno la cifra di 10 mila milioni.

Il deputato Urso si dichiara insoddisfatto della risposta, dalla quale risulta che ancora una volta esiste solo l'intenzione di raddoppiare la tratta Bari-Lecce. Chiede quindi che per tale opera vengano reperiti sollecitamente i necessari finanziamenti o vengano almeno utilizzati quelli già disposti.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3405).

Il relatore Bianchi Gerardo, prendendo atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio, propone che venga chiesta l'as-

segnazione del provvedimento in sede legislativa.

Il deputato Damico non si oppone a tale richiesta, purché il Governo assicuri che le sovvenzioni concesse in base al provvedimento verranno erogate tramite le regioni.

Dopo che il Sottosegretario Cengarle ha dato assicurazioni in tal senso, la Commissione all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo delibera di chiedere che il disegno di legge le sia assegnato in sede legislativa.

Proposte di legge:

Durand de la Penne: Disciplina dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili di limitata potenza (2826);

Zamberletti ed altri: Norme per l'uso delle stazioni radiotrasmettenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli (3454).

Il Sottosegretario Venturini comunica che il Governo non è favorevole all'esame immediato delle due proposte di legge, essendo in corso di stesura un disegno di legge in materia.

Dopo che il deputato Bianchi Gerardo ha sollecitato la presentazione del provvedimento di iniziativa governativa, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle proposte di legge.

Disegno e proposta di legge:

Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima (2978);

Servadei: Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima (Urgenza) (1817).

Il relatore Bassi Aldo riferisce sui lavori svolti dal Comitato ristretto, la cui costituzione fu deliberata nella seduta del 26 maggio scorso, ed illustra il testo predisposto dal Comitato stesso. Tenuto conto che l'inadeguatezza dei finanziamenti è il difetto fondamentale della legge n. 479 del 1968, il nuovo testo provvede anzitutto ad un congruo rifinanziamento di tale legge, disponendo uno stanziamento di 6 miliardi, distribuiti negli esercizi 1971, 1972 e 1973, per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al titolo I della citata legge n. 497.

Con il titolo II del nuovo testo si regola poi il concorso finanziario dello Stato a riduzione degli oneri previdenziali nel settore della pesca e si prevedono provvidenze sociali per i pescatori. In particolare la fiscalizzazione degli oneri sociali è prorogata al 31 dicembre 1980 per i marittimi adibiti alla pesca mediterranea ed è estesa anche alle aziende arma-

toriali di pesca oceanica. Il nuovo testo prevede altresì l'estensione dell'assistenza ospedaliera ai familiari dei pescatori e l'adeguamento dell'indennità giornaliera di malattia o di infortunio.

Il titolo III detta le norme di applicazione dei regolamenti comunitari per le organizzazioni dei produttori della pesca, mentre il titolo IV riguarda gli stanziamenti per la ricerca scientifica e tecnologica per la pesca.

A conclusione il relatore, sottolineando la necessità di approvare il provvedimento, propone che la Commissione chieda che le proposte le siano assegnate in sede legislativa.

Dopo che il deputato Ballarin ha sottolineato che anche il testo predisposto dal Comitato ristretto non è tale da risolvere tutti i problemi del settore della pesca (per il quale ben diverso è l'interesse manifestato da tutti gli altri paesi del MEC), il Sottosegretario Cervone, nell'esprimere un vivo apprezzamento per il risultato dei lavori del Comitato ristretto, dichiara l'adesione di massima del Governo al testo concordato, ma fa presente che le maggiori spese implicate da tale testo rendono opportuno e necessario un preliminare contatto e accordo fra Ministero della marina mercantile e Ministero del tesoro per il reperimento delle fonti di copertura.

A conclusione la Commissione, all'unanimità e con l'adesione del rappresentante del Governo, delibera di chiedere che le proposte di legge le siano assegnate in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

Seduta pomeridiana.

Comitato per l'indagine conoscitiva sulle gestioni aeroportuali.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 16,30. —
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.
— Intervengono il dottor Fantozzi, il comandante Pellegrino e il comandante Ferretti in rappresentanza dell'ANPAC; i comandanti Lusenti, Comani, Giorgetti e Arci in rappresentanza del SIPAC - CGIL-UIL; il comandante Ralli in rappresentanza del SIPAC-CISL.

Il Comitato ascolta i comandanti Lusenti, Ralli e Pellegrino che denunciano le carenze strutturali ed organizzative che caratterizzano l'aviazione civile, esponendo il punto di vista dei piloti in ordine alla soluzione da dare ai problemi del settore.

I comandanti Lusenti, Ralli, Pellegrino, Comani e Giorgetti e il dottor Fantozzi forniscono, quindi, ulteriori delucidazioni e rispondono alle domande dei deputati Gerardo Bianchi, Zucchini, Pirastu, Gastone, Foscarini, Guglielmino, Damico e Carenini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Tortora.

In apertura di seduta, su proposta del Presidente, la Commissione decide all'unanimità di chiedere al Presidente della Camera che la proposta di legge Truzzi ed altri (n. 82) concernente norme sulle associazioni tra produttori agricoli, ora assegnata alle Commissioni riunite Agricoltura e Industria, venga deferita alla sola competenza della Commissione Agricoltura. Su proposta del deputato Giannini, la Commissione decide di fare identica richiesta per la proposta di legge Di Marino ed altri (n. 1944) concernente materia analoga.

Il deputato Bardelli ritiene che la Commissione dovrebbe anche chiedere che la proposta di legge dei senatori Cipolla ed altri (n. 3596) ora assegnata alle Commissioni riunite IV e XI venga deferita alla sola competenza della Commissione Agricoltura. Il deputato Bignardi dissente. Il Presidente rinvia la decisione ad altro momento.

Proposta di legge:

Senatori Mazzoli e Baldini: Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto dello stesso corpo (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3597).

Il relatore Colleselli rileva che il provvedimento in esame pone rimedio al mancato adeguamento del personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato ad altre categorie, di cui pure esercita certe mansioni, quali gli agenti di pubblica sicurezza ed i carabinieri. La proposta di legge fissa nuove tabelle, a decorrere dal 1° settembre scorso, per le indennità mensili di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore (uf-

ficiali) con funzioni di polizia, indennità che vanno estese ai tecnici di concetto dello stesso Corpo in misure diverse. L'ammontare dell'indennità per servizio forestale varierà automaticamente e nella stessa misura ogniquale volta subiranno variazioni certe indennità spettanti agli ufficiali delle guardie del Corpo di pubblica sicurezza.

Il Presidente propone di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame. Il relatore Colleselli concorda e coglie l'occasione per sottolineare la necessità di prendere in considerazione anche la posizione di alcune categorie che sono rimaste escluse dal provvedimento approvato dal Senato.

La Commissione - Governo consenziente - approva quindi all'unanimità la proposta del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI, indi del Vicepresidente MASCIADRI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Tortora.

Proposta di legge:

Cristofori ed altri: Trasferimenti di terreni degli enti di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni. Vendita ai superficiali di aree di proprietà degli enti di sviluppo (644).

Il relatore Prearo ricorda che le leggi di riforma fondiaria del 1950, che hanno consentito e provveduto all'esproprio di vaste aree, non hanno previsto per gli enti di sviluppo o di riforma, che hanno avuto in proprietà detti terreni, la facoltà di alienare anche in parte i terreni stessi. Ciò venne subito considerata una lacuna e nelle passate legislature furono presentate varie proposte di legge per colmarla, ma nessuna di esse giunse in porto. In attesa di un provvedimento legislativo, il Ministero dell'agricoltura ritenne di ovviare all'inconveniente autorizzando gli enti, con due circolari del 1954, a concedere in via amministrativa diritti di superficie su aree destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, assistenziali, turistiche ecc. Tali concessioni hanno assunto la durata di nove anni. In alcuni casi, per ovviare alla lacuna sopra ricordata, si ricorse anche all'istituto della permuta, ma né le concessioni in via amministrativa del diritto di superficie né le permutate sono state idonee a risolvere tutti i

problemi, passati e presenti, collegati allo sviluppo e al progresso economico e sociale dei comprensori di riforma. Di qui l'esigenza di una legislazione chiara in materia. La proposta di legge in esame mira a favorire iniziative extra-agricole necessarie allo sviluppo di nuovi centri di vita e alla nascita di attività economiche complementari dell'economia agricola; essa mira inoltre a rendere possibile l'utilizzazione per altri scopi dei terreni degli enti di sviluppo e di riforma non suscettibili di sfruttamento agricolo. Illustra quindi il contenuto dei cinque articoli del provvedimento suggerendo alcune modifiche che si riserva di concretizzare in altrettanti emendamenti.

Prima che si entri nella discussione sulle linee generali, il deputato Giannini ricorda che è in discussione in Assemblea proprio in questi giorni la cosiddetta legge per la casa. Se la proposta Cristofori venisse completamente definita nella seduta odierna, si rischierebbe di approvare norme contrastanti con quelle che potrebbero essere votate in Assemblea, trattandosi in molti punti di materia analoga. Propone pertanto formalmente di sospendere la discussione, riprendendola allorché l'Assemblea avrà terminato i suoi lavori.

Sulla proposta di sospensiva il Presidente, in applicazione dell'articolo 40, terzo comma, del Regolamento della Camera, dà la parola a due deputati, compreso il proponente, per parlare a favore e a due per parlare contro.

I deputati Bignardi e Cristofori si dichiarano contrari, mentre il deputato Valori si associa alla sospensiva Giannini. Posta ai voti, la questione sospensiva è respinta.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Bignardi rileva che il provvedimento in esame solleva varie perplessità. Innanzitutto quando un esproprio viene fatto per una determinata finalità e questa cambia, l'esproprio stesso viene meno, per cui l'articolazione attuale della proposta Cristofori va modificata se non si vuole andare incontro ad un simile inconveniente. Un altro punto da precisare è in quali casi i terreni potranno essere ceduti a titolo oneroso e in quali gratuitamente. Sarebbe opportuno che sul merito del provvedimento venisse sollecitato il parere della I Commissione (Affari costituzionali). Il deputato Valori non condivide le considerazioni dell'onorevole Bignardi in quanto gli atti di esproprio vengono fatti in base alla legge e nulla vieta che una nuova legge muti la destinazione di certi atti di esproprio. È contrario a sospendere la discussione per at-

tendere il parere della I Commissione. Il deputato Sponziello, pur condividendo sul piano giuridico la tesi del deputato Valori, ritiene opportuno che la Commissione Affari costituzionali si pronunci sul merito. Il deputato Cristofori è contrario alla richiesta di parere. Il deputato Bignardi precisa che della sua richiesta non intende fare una pregiudiziale.

Proseguendosi nella discussione sulle linee generali, il deputato Valori ritiene che il provvedimento in esame ponga un problema politico e cioè di accertare se i fini da esso indicati per consentire l'esproprio possano essere sempre considerati di pubblica utilità. C'è infatti pericolo di confusione e commistione tra interessi pubblici e privati. Da questo punto di vista è discutibile la formulazione dei primi due articoli, mentre il terzo si presenta come il più equivoco, considerandosi in esso anche il fine di culto come un fine di pubblica utilità che giustifica l'esproprio.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

Disegno di legge:

Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3542).

Il relatore Ciaffi ricorda la travagliata e lunga discussione svoltasi al Senato sull'originario disegno di legge concernente l'applicazione di alcuni regolamenti comunitari nel settore zootecnico, in quello lattiero-caseario, nonché in materia di contabilità agraria; quest'ultima parte fu poi stralciata e approvata con separato provvedimento. Il problema è semplice: gli agricoltori negli anni passati si sono adeguati ai regolamenti comunitari e hanno proceduto all'abbattimento di molti capi di bestiame, per i quali è previsto il pagamento di un premio da parte della Comunità europea. Il disegno di legge in esame mira appunto a sanare la situazione provvedendo a detto pagamento.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Masciadri si dichiara favorevole al progetto di legge solo perché esso è da lungo tempo atteso dagli agricoltori. Nel merito, però, non può non rilevare che il progetto stesso è privo di senso. Si intende infatti pagare un premio per l'abbattimento di 7.500 capi di bestiame, una cifra irrisoria che non risolve il problema di carenza di carne che affligge l'Italia da lungo tempo né quello degli squilibri nella produzione lattiero-casearia.

Il deputato Schiavon lamenta che il premio in denaro venga corrisposto indiscriminatamente a tutti, senza aver sufficientemente precisato il tipo e la qualità di vacche da macellare. Il deputato Bardelli rileva che il provvedimento è contrario all'interesse della nostra agricoltura, anche se è comprensibile che coloro che negli anni passati hanno abbattuto capi di bestiame attendano ora con ansia l'approvazione del disegno di legge che si presenta sotto le vesti di una sanatoria. Il principio che ispira il provvedimento è un'altra grave e macroscopica testimonianza del contrasto esistente tra gli interessi italiani e quelli della politica agricola comunitaria. L'Italia infatti incontra notevoli difficoltà non solo per l'approvvigionamento di carne ma anche per quello dei prodotti lattiero-caseari e non si capisce perché si diano premi a chi ha abbattuto le vacche, mentre si dovrebbe procedere in direzione opposta. La recente conferenza zootecnica di Verona avrebbe dovuto essere l'occasione per un serio dibattito critico e autocritico sulla situazione zootecnica nazionale; è stata invece una occasione sciupata. Per questo chiede al Governo che accetti di discutere in Commissione su tutti i problemi del settore.

Il deputato Imperiale si associa a quest'ultima richiesta, mentre il deputato Stella sottolinea che il provvedimento in esame, con il quale si chiude un vecchio capitolo, ha un'incidenza minima sulla situazione della zootecnia italiana.

Il deputato Ognibene non ostacolerà l'ulteriore *iter* del provvedimento, in quanto si rende conto dell'attesa degli interessati, ma non lo approverà, in quanto esso è una manifestazione delle carenze e degli errori della nostra politica zootecnica, su cui è opportuno che la Commissione discuta più ampiamente. È infatti inammissibile che il Parlamento non faccia sentire la sua parola su un problema così importante. Bisogna infine uscire dall'attuale meccanismo infernale in cui si danno premi per allevare e per abbattere, per piantare e per spiantare, senza una visione globale.

Il relatore Ciaffi, rinviando ad altra sede la discussione sulla zootecnia in generale, prende atto che sul provvedimento in esame non si sono manifestati forti contrasti, per cui invita ad approvarlo nel testo pervenuto dal Senato.

Il Sottosegretario Tortora, riconoscendo l'opportunità di dare un seguito alle conclusioni della conferenza di Verona, annuncia la disponibilità del suo Ministero a discutere

in Commissione tutto il problema zootecnico. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, esso riveste carattere di urgenza in quanto si applicano impegni comunitari per il cui rispetto è già stata inviata dall'autorità di Bruxelles una lettera di diffida al Governo italiano. Il provvedimento in sostanza è una sanatoria che incide su una situazione esistente anni fa, oggi mutata.

La Commissione approva quindi, senza modificazioni, i due articoli del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato e, con votazione a scrutinio segreto, l'intero provvedimento.

Disegno di legge:

Disciplina dell'attività sementiera (Approvato dal Senato) (2811).

Non essendoci altri iscritti a parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Relatore e Governo rinunciano alla replica.

Si passa agli articoli.

La Commissione approva l'articolo 1 nel testo del Senato. All'articolo 2 il relatore Prearo dà ragione di un suo emendamento con il quale propone di elevare a due il numero dei rappresentanti provinciali degli agricoltori nell'apposita commissione ivi prevista. Il Governo è favorevole. La Commissione approva l'emendamento Prearo e l'articolo 2 così modificato e, quindi, gli articoli 3 e 4 nel testo del Senato.

Si passa all'articolo 5. Il relatore Prearo propone di sopprimere al primo comma le parole « magazzino o deposito » e le ultime tre righe; il Governo è favorevole. La Commissione approva i due emendamenti e l'articolo 5 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 5.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico nonché le modalità di tenuta del registro stesso.

Gli articoli 6, 7 e 8 vengono approvati senza modifiche. All'articolo 9 il relatore Prearo

illustra un suo emendamento interamente sostitutivo al quale il deputato Giannini associa la sua firma, ritirando un suo specifico emendamento in proposito. Il Governo è favorevole. La Commissione approva l'emendamento Prearo-Giannini interamente sostitutivo dell'articolo 9 che risulta così formulato:

ART. 9.

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di costitutore di una varietà di specie agraria, varietà vegetale o di materiale di moltiplicazione che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti, spetta al titolare del brevetto relativo a detta varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conosca il costitutore di una varietà od i suoi aventi causa, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un ente pubblico o ad imprenditori operanti nel campo sementiero, che diano affidamento di bene assolvere detto compito sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente non adempiano le prescrizioni concernenti il mantenimento della purezza della varietà. In tal caso l'incaricato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume gli obblighi del costitutore ».

L'articolo 10 è approvato nel testo del Senato. All'articolo 11 il relatore Prearo dà ragione di tre suoi emendamenti che, accolti dal Governo, sono approvati dalla Commissione la quale approva poi l'articolo così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonché della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale mar-

chio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto, nonché, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare il tipo di utilizzazione a cui il miscuglio è destinato, nonché il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà, se identificate.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione della ditta produttrice e del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

È fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonché i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo.

Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà per ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono approvati nel testo del Senato.

All'articolo 19 il relatore Prearo dà ragione di un suo emendamento al terzo comma che in analogia con quello già approvato all'articolo 2 aumenta il numero dei rappresentanti degli agricoltori in seno alla commissione ivi prevista. Il Governo è favorevole. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 19 così modificato e quindi gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25, nel testo del Senato.

All'articolo 26 il deputato Giannini dà ragione di tre suoi emendamenti concernenti la sede e la struttura del costituendo Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri. Relatore e Governo sono contrari. I tre emendamenti vengono respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 26 nel testo del Senato. All'articolo 27 il deputato Giannini dà ragione di un suo emendamento interamente soppressivo. Governo e relatore sono contrari. La Commissione approva il mantenimento dell'articolo senza modifiche e quindi gli articoli 28, 29, 30 e 31 nel testo del Senato.

Gli articoli 32 e 33 sono approvati con due emendamenti del Governo, accolti dal relatore, e risultano del seguente tenore:

ART. 32.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo.

ART. 33.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o

pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 17, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

Gli articoli 34 e 35 sono approvati nel testo del Senato. All'articolo 36 il relatore Prearo dà ragione di un suo emendamento al secondo comma con cui propone di sostituire le parole: « attività sementiera », con le altre: « produzione sementiera ».

Il Governo è d'accordo. La Commissione approva l'articolo 36 così modificato e il 37 nel testo del Senato.

All'articolo 38 il relatore Prearo illustra un suo emendamento con cui propone di aggiungere alla fine il seguente comma:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni ».

La Commissione approva l'articolo 38 così modificato e gli articoli dal 39 al 44, ultimo del disegno di legge, nel testo del Senato.

Il relatore Prearo illustra quindi due nuovi allegati interamente sostitutivi dei primi due del provvedimento e un emendamento all'allegato n. 3, concernente la definizione dei produttori di sementi. Il Governo è favorevole. La Commissione approva le tre modifiche proposte dal relatore ed infine, a scrutinio segreto, il disegno di legge con le modificazioni sopra indicate.

LO SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente BIAGGI. — Inter-
viene il sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno e proposte di legge:

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversio-
ne dell'industria e dell'artigianato tessili (1922);

Marzotto: Ristrutturazione e riorganizzazione
dell'industria tessile (100);

Roberti ed altri: Ristrutturazione e riorganiz-
zazione dell'industria tessile (285);

Libertini ed altri: Istituzione di un ente tessile
per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel set-
tore, istituzione di un fondo sociale per le zone
tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (640);

Napolitano Giorgio ed altri: Istituzione di un
ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione
e la riorganizzazione dell'industria tessile (869);

(*Parere alla XII Commissione*).

Il relatore Borra rileva che, nell'analogo provvedimento esaminato nella precedente legislatura dalla Commissione lavoro, era notevolmente più sviluppata la parte sociale. Nell'attuale provvedimento, viceversa, tale parte non presenta un corrispondente sviluppo; ma ciò dipende soprattutto dal fatto che è stata approvata nell'intervallo la legge 5 novembre 1968, n. 1115; sugli interventi a favore dei lavoratori nel caso di riorganizzazione aziendale, richiamata per altro dall'articolo 19 del disegno di legge in esame.

Il disegno di legge ha il carattere di un provvedimento di ristrutturazione tecnico-produttiva del settore, che può essere positivamente valutato soltanto nella misura in cui favorirà il superamento della attuale crisi senza danno per i lavoratori e garantendone i livelli occupazionali. In proposito, gli sembra opportuno che siano disposte verifiche successive circa l'effettivo rispetto dei livelli di occupazione previsti nei vari piani di ristrutturazione. Il disegno di legge dispone che la valutazione della rispondenza dei piani alle finalità previste dalla legge sia demandata ad un Comitato interministeriale: più realistica ed immediata, viceversa, risulterebbe una valutazione effettuata a livello regionale. Quanto meno, le regioni dovrebbero essere sentite per ciò che attiene ai problemi dell'occupazione. Circa i piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle tessili, sottolinea la necessità che i benefici della legge

siano indirizzati al settore tessile, che attualmente versa in una situazione notevolmente difficile. Tenuto conto che il lungo *iter* del provvedimento esige una sua rapida definizione, per eliminare la dannosa situazione di incertezza, e tenuto conto altresì del fatto che gli aspetti sociali sono regolati anche ai sensi della legge n. 1115, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole, invitando la Commissione industria a tener presente la opportunità:

1) di tener presente in tutti i suoi aspetti che la legge, strutturata per dare un impulso al settore tessile sul piano tecnico-produttivo, deve risultare, nei fatti, soprattutto una legge a chiaro impegno sociale, ciò che esige il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e che sia evitata la depressione economica delle zone a prevalente attività tessile;

2) di collegare più concretamente le finalità sociali ai finanziamenti e alle agevolazioni, prevedendo interventi nel caso in cui gli impegni assunti dalle aziende non siano rispettati;

3) di dare alle regioni maggiore responsabilità nella formulazione dei piani di ristrutturazione e di conversione, con particolare riguardo alle conseguenze sull'occupazione e sulla situazione economica delle zone interessate;

4) ad evitare che il finanziamento e le agevolazioni di cui all'articolo 3 servano per iniziative di industrie non tessili. Iniziative in tal senso debbono usufruire, eventualmente, delle provvidenze previste per le aree depresse, sempre che le zone interessate siano fornite delle condizioni richieste per il riconoscimento di area depressa.

Il deputato Sulotto concorda con il relatore sulla necessità di un più stretto collegamento tra finanziamenti e tutela dei livelli occupazionali, ma osserva che il provvedimento è stato impostato in maniera che tale finalità sarà difficilmente raggiungibile. Il gruppo comunista aveva presentato la proposta di legge n. 869 che si ispirava agli obiettivi della creazione di una nuova e moderna industria tessile; della garanzia dell'occupazione nel settore, colpendo le forme anomale di lavoro, in primo luogo quella del lavoro a domicilio; di una nuova condizione operaia; e dello sviluppo, nel settore, della democrazia e della partecipazione. Il Governo ha respinto questa impostazione e ha presentato un disegno di legge che ha il carattere di una legge meramente finanziaria, che si risolve in un aiuto alle industrie tessili tradizionali, senza rife-

rimento ad una necessaria programmazione di settore. Le condizioni del settore stesso, tuttavia, appaiono sempre più gravi. I comunisti non possono accettare il testo governativo e ne sollecitano una profonda modifica, che valga a precisare in modo incontrovertibile la tutela della integrità dell'occupazione; la riserva dei finanziamenti alle piccole e medie aziende e non già alle grandi, che non ne hanno bisogno; il ruolo determinante delle regioni nelle scelte di finanziamento e nel controllo sull'attuazione dei piani, e un ruolo preminente delle aziende pubbliche nei casi di riconversione. Conclude dichiarando che il gruppo comunista non può consentire con la proposta di esprimere parere favorevole.

Il deputato Pazzaglia osserva che le vicende dei vari progetti di legge sull'industria tessile costituiscono la prova dell'incapacità dei Governi che si sono succeduti dal 1965 ad affrontare i problemi con l'urgenza con cui essi si presentano. La proposta di legge n. 285, presentata dal suo gruppo già nel luglio del 1968, rilevava l'esigenza di provvedere tempestivamente ad una crisi dovuta ad errori e insufficienze di politica economica e sociale, e non a meri motivi contingenti. In ragione di questa necessità di provvedere tempestivamente, il suo gruppo, pur non ritenendo soddisfacente il provvedimento, non svolgerà azione ritardatrice nella convinzione che, poiché si versa in uno stato di necessità, è pur sempre meglio provvedere tardi anziché mai. Non è d'accordo con la proposta del relatore e del deputato Sulotto di affidare in materia compiti alle regioni. Le regioni a statuto ordinario non hanno infatti competenza in materia di industria e commercio; e l'esperienza delle regioni a statuto speciale, che tale competenza hanno, sconsiglia un'attribuzione di tali compiti. La ristrutturazione della industria tessile deve rendere competitive le nostre aziende, che rischiano di soccombere sul mercato internazionale per molteplici ragioni, fra le quali primeggia la concorrenza di paesi asiatici e di paesi ad economia controllata, i quali vendono a prezzi politici. Il Governo deve resistere alle pressioni politiche che lo hanno spinto a sottoscrivere accordi commerciali rovinosi per le nostre industrie. Conclude sottolineando le carenze del provvedimento, in particolare del Mezzogiorno, ed a rivedere le disposizioni in tema di corsi di addestramento professionale.

Il deputato Alini nega al provvedimento governativo l'idoneità a risolvere i problemi strutturali dell'industria tessile. Con una legge finanziaria non si salvaguarda efficacemente

l'occupazione e non si garantisce la ripresa dello sviluppo nel settore, che richiederebbe ben altre misure. All'uopo il suo gruppo, con la proposta di legge n. 640, aveva suggerito l'istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, nonché l'istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato nel settore. Nulla di ciò è contemplato nel disegno di legge, ed è quindi facile prevedere che fra qualche anno il problema si ripresenterà ulteriormente aggravato. Auspicata la partecipazione delle regioni alla determinazione dei finanziamenti, chiede che il provvedimento sia profondamente modificato, perché non si ripeta più il caso di leggi con le quali lo Stato paga industriali che licenziano.

Il deputato Monti concorda con le considerazioni del relatore, rilevando che il provvedimento è parziale, ma apportatore di benefici risultati, anche sul piano psicologico, a un settore la cui importanza sociale è testimoniata dall'alto numero degli addetti. Bisogna, dunque, approvare celermente il disegno di legge, respingendo l'affermazione comunista secondo cui con esso si finanziano gli industriali che licenziano: al contrario, il provvedimento va incontro alle esigenze dei lavoratori tessili. Conclude richiamando l'attenzione sulla situazione dell'azienda « Rovertex » di Rovereto, minacciata di chiusura e occupata dalle duecento dipendenti.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani osserva che, per andare incontro alle esigenze dei lavoratori tessili, occorrono misure diverse. L'esperienza dimostra che le agevolazioni concesse agli industriali da « decreti » e « decretini » non hanno favorito l'occupazione. Non basta prevedere la ristrutturazione del settore, se non si garantisce il posto di lavoro con appositi interventi e strumenti di controllo. Il disegno di legge, inoltre, considera il solo settore tessile tradizionale, ma trascura quelli delle fibre, della calzamaglia e dell'abbigliamento, contrariamente a quanto esigerebbe una moderna prospettiva di programmazione. Conclude sottolineando le difficoltà della manodopera femminile nei casi di riconversione e richiamando l'attenzione sulla piaga del lavoro a domicilio.

Il deputato Camba giudica il provvedimento parziale, ma riconosce che esso può in qualche modo contribuire a superare la crisi che investe in misura sempre più preoccupante il settore tessile.

Il relatore Borra, rispondendo agli intervenuti, rileva che la ristrutturazione non può

costituire il fine esclusivo del provvedimento, ma si pone come la premessa indispensabile per la realizzazione dei suoi stessi traguardi sociali. Ribadisce l'utilità di cointeressare le regioni per ciò che concerne i livelli occupazionali e conclude sollecitando nuovamente la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Rampa ringrazia il relatore per il suo invito a esprimere parere favorevole e auspica la pronta approvazione del disegno di legge, sottolineando la necessità di tener conto di un triplice obiettivo: in primo luogo, della garanzia che gli interventi previsti favoriscano effettivamente il progresso tecnologico del settore; in secondo luogo, che la riconquista dei mercati esteri non sia sacrificata ad anacronistici richiami protezionistici; infine, che sia accelerato al massimo il consumo interno. Tutto ciò può verificarsi senza politiche di bassi salari e senza disoccupazione: lo possono garantire gli strumenti che il disegno di legge prevede e lo stesso controllo dei sindacati. Fa presente che negli emendamenti presentati dal Governo è previsto il concerto del Ministero dell'industria con quello del lavoro, ciò che dice della ispirazione sociale delle misure disposte; e precisa che il disegno di legge attribuisce la preferenza nei finanziamenti alle piccole e medie aziende. Conclude assicurando il suo interessamento per la situazione della « Rovertex ».

La Commissione, successivamente, esprime a maggioranza parere favorevole, con le osservazioni del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Dal Canton Maria Pia.

Proposta di legge:

Foschi: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1734).

Su proposta del deputato De Maria e dopo interventi dei deputati Albani e Foschi nonché del sottosegretario Maria Pia Dal Canton, la quale sottolinea l'esigenza di una settimana di rinvio al fine di poter far esaminare dagli

uffici ministeriali le modifiche suggerite dal Comitato ristretto al testo da essi predisposto, la Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

Disegno di legge:

Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3529).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge nella quale intervengono i deputati Mascolo e De Maria.

Dopo la replica del relatore Andreoni, la Commissione approva i singoli articoli del disegno di legge e i relativi allegati con alcune modificazioni di carattere prevalentemente formale.

I deputati Mascolo e Andreoni presentano il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione igiene e sanità,

considerato che ai veterinari incaricati di cui al terzo comma dell'articolo 6 della presente legge vengono corrisposti da parte degli imprenditori oltre alle competenze economiche anche gli oneri sociali;

chiede che lo stesso trattamento venga applicato anche ai veterinari coadiutori alle dipendenze del Ministero della sanità, ufficio del veterinario provinciale;

chiede inoltre che venga esaminata la possibilità di un inquadramento giuridico nei ruoli della pubblica amministrazione, giacché di fatto esiste un rapporto di pubblico impiego prestando essi servizio continuativo da alcuni anni »

che il rappresentante del Governo dichiara di accettare come raccomandazione.

I deputati Andreoni e Mascolo presentano, inoltre, il seguente altro ordine del giorno:

« La XIV Commissione igiene e sanità,

preso atto della carente legislazione relativa ai macelli pubblici e privati, e che la approvazione del disegno di legge n. 3529: " Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea ", evidenzia ancora di più la precarietà della legislazione corrente dei nostri impianti, specie quelli pubblici,

invita il Governo

a voler procedere con urgenza in merito »

che viene accolto dal Governo.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, Dal Canton Maria Pia.

Proposta di legge:

Foschi: Norme transitorie per l'inquadramento in ruolo ed i concorsi per il personale sanitario degli ospedali psichiatrici (1995).

Il relatore Bosco riferisce sulla proposta di legge proponendo alla Commissione di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della stessa alla propria competenza legislativa.

Intervengono quindi i deputati: Foschi, il quale sottolinea come il provvedimento si limiti ad estendere disposizioni già da tempo adottate per il personale degli ospedali civili; Bartole, il quale rileva l'esigenza di prendere in considerazione anche il personale farmacista degli ospedali psichiatrici, come previsto dalla proposta di legge d'Aquino, n. 1584, assegnata alla Commissione in sede referente; Monasterio, il quale concorda sull'opportunità di considerare anche il personale farmacista.

Dopo che il sottosegretario Dal Canton Maria Pia ha espresso l'orientamento favorevole del Governo al provvedimento, la Commissione all'unanimità, consenziente il Governo, delibera di richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento in competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 11,35. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Dal Canton Maria Pia.

Proposte di legge:

Greggi ed altri: Nuove norme per la repressione del commercio illegale, la propaganda e l'uso illegittimo di stupefacenti (2416);

De Maria: Provvedimenti per la repressione e la prevenzione dell'abuso di sostanze allucinogene e stupefacenti (2462);

Bignardi: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (2463);

Sorgi ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (3203);

(*Parere alla IV Commissione.*)

Il relatore Bosco ricordato come la Presidenza della Camera non abbia accolto la proposta avanzata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 3 febbraio scorso per ottenere il trasferimento delle proposte di legge in esame alla propria competenza primaria, invita la Commissione a voler insistere presso la Presidenza della Camera perché voglia attribuire i provvedimenti all'ordine del giorno almeno in competenza congiunta con la IV Commissione giustizia, dato che le più recenti proposte di legge presentate riguardano materia di prevalente competenza sanitaria.

Dopo che il deputato De Maria ha dichiarato di concordare con le osservazioni del relatore, anche perché in passato tutte le proposte di legge in materia di stupefacenti sono state esaminate dalla Commissione sanità, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

In fine di seduta il deputato De Lorenzo Ferruccio sollecita la convocazione del Comitato ristretto incaricato dell'esame della proposta di legge n. 2101 relativa alle nomine alla qualifica di aiuto ospedaliero.

Intervengono il deputato De Maria, per invitare il Governo a far conoscere al Comitato ristretto le risultanze della Commissione di studio ministeriale sul problema dei concorsi ospedalieri e il deputato Cortese per concordare sull'esigenza di riformare il sistema di concorsi per l'accesso dei sanitari negli ospedali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971, ORE 17. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa e per l'interno Pucci.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « FIERE E MERCATI, ACQUE MINERALI E TERMALI, CAVE E TORBIERE ED ARTIGIANATO ».

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

Il senatore Segnana, relatore sugli schemi in titolo, riferisce innanzitutto sulle osservazioni generali delle regioni relative allo schema di trasferimento soffermandosi quindi in dettaglio sui rilievi concernenti i singoli articoli, che egli raggruppa per oggetto. Per quanto concerne le « fiere, mostre, esposizioni e mercati » ricorda, in particolare, le perplessità delle regioni sulla validità della classificazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1, sulla riserva statale in materia di fiere internazionali nonché sulle previsioni relative all'attività di indirizzo e coordinamento.

Dopo aver sottolineato che le regioni rivendicano la competenza organica nella materia in oggetto, osserva che la riserva allo Stato della competenza in materia di « fiere internazionali campionarie generali », introduce una ingiustificata discriminazione tra queste ultime e le fiere internazionali specializzate che andrebbe chiarita. In tema di « acque minerali e termali, cave e torbiere », le regioni lamentano la lacunosità della elencazione contenuta nell'articolo 2 e la mancanza di riferimenti alla legislazione vigente nonché la generica riserva di competenza statale in materia di disciplina igienica, contenuta nella lettera d) dell'articolo. Esse rivendicano inoltre la pienezza di poteri in materia di acque minerali e termali nonché di cave e torbiere, cui deve conseguire anche il passaggio delle funzioni relative ai distretti minerari.

Per quanto riguarda la materia dell'artigianato afferma che le regioni lamentano la parzialità nel trasferimento della competenza (non essendo ad esempio prevista quella relativa all'attività di credito alle imprese artigiane); sottolineano la necessità di sopprimere il Comitato centrale dell'artigianato; rivendicano la competenza per attività di cooperazione delle imprese artigiane; reclamano le funzioni attualmente spettanti alle Camere di commercio nelle materie di loro competenza. Al riguardo egli osserva che, dovendosi l'artigianato considerare materia di

interesse locale possono condividersi in buona parte le richieste delle regioni in argomento, pur se non appare accettabile la proposta di soppressione dell'ENAPI e dell'Artigiancassa, per i quali può tuttavia pensarsi ad una ristrutturazione. Dopo aver ricordato la generale richiesta delle regioni di sopprimere la disposizione relativa ai collegi dei revisori, il senatore Segnana si sofferma quindi sul problema della riserva di definizione dei procedimenti relativi a stanziamenti iscritti in bilancio precedentemente al trasferimento delle funzioni, su quello del trasferimento del personale, sull'utilizzazione degli uffici tecnici statali da parte delle regioni. Conclude dichiarando che mentre talune osservazioni appaiono da condividere, altre non sembrano invece altrettanto giustificate, e perciò si rivela utile il prossimo incontro con i Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali.

Passando quindi a trattare dello schema relativo al riordinamento del Ministero, premette che il ministro dell'industria ha fatto sapere che farà pervenire talune osservazioni, e si diffonde in un esame analitico delle disposizioni con particolare riguardo alle attribuzioni della direzione generale del commercio interno e dell'artigianato ed alla soppressione della direzione generale delle assicurazioni private, che critica come iniziativa in contrasto con la recente legge approvata in materia.

Conclude auspicando che il Governo assuma l'iniziativa di un generale riordinamento delle Camere di commercio (da operare con legge apposita) al fine di rendere la funzione di quegli organismi più rispondente alle esigenze dell'assetto regionale.

Si apre quindi la discussione.

Il deputato Caruso ritiene che la classificazione delle fiere sia escogitata per riservare funzioni allo Stato; allo stesso scopo appare rivolta l'elencazione dettagliata di funzioni in materia di acque minerali e termali. Ribadisce inoltre le proprie considerazioni critiche (già avanzate su altri schemi) in merito al mantenimento, in capo agli enti nazionali del settore, di competenze spettanti alla regione, alla necessità di una chiara indicazione delle materie connesse (che rischiano anch'esse di tradursi in un'occasione per eludere un corretto trasferimento); all'impostazione, data dallo schema, al problema dell'indirizzo e del coordinamento, affermando inoltre la necessità che organismi come l'Artigiancassa divengano strumento per gli incentivi relativi alle funzioni che vengono trasferite.

Anche il deputato Di Primio rileva l'insostenibilità di una riserva di competenze per enti nazionali come l'ENAPI (di cui è necessario trasferire alle regioni almeno le funzioni in materia di artigianato); aggiunge poi che occorrerà altresì riconoscere espressamente alle regioni i poteri di polizia amministrativa nella materia in esame.

Dopo brevi interventi dei deputati Biondi, Ballardini e dei senatori Palumbo e Cuccu, il presidente Oliva svolge alcune considerazioni in tema di classificazione delle fiere (osservando, fra l'altro, che la qualifica di manifestazione internazionale non può che ottenersi dallo Stato). Sul riordinamento del Ministero dichiara di condividere le critiche espresse dal relatore circa la prevista soppressione della direzione generale delle assicura-

zioni private; rileva poi talune incongruenze nelle disposizioni relative agli organi collegiali del Ministero, esprimendo perplessità circa la possibilità di disciplinare i permessi di ricerca con lo schema di riordinamento all'esame, nel quale, a suo avviso, non si può, inoltre, prevedere la delega di funzioni alle regioni. Conclude invitando il relatore a compiere accertamenti al fine di porre la Commissione in condizione di esprimere il proprio parere su quali uffici periferici debbano essere integralmente trasferiti e per i quali invece debba procedersi ad uno smembramento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

CONVOCAZIONI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 14 ottobre, ore 16.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (*Approvato in un testo unificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3600) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Storchi.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale con i paesi in via di sviluppo (3615);

BERSANI ed altri: Norme per il riconoscimento del servizio volontario nella cooperazione tecnica (2360);

— (*Parere della I, della V, della VII, della VIII, della XII e della XIII Commissione*) — Relatore: Salvi.

Discussione del disegno di legge:

Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il quadriennio 1971-74 (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3244-B) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Vedovato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, programmazione e partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Giovedì 14 ottobre, ore 9.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici (3662) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Di Lisa.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 14 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzione oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici (3662) — Relatore: Azimonti — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie della Azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, n. 969 (3543) — Relatore: Querci — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3405) — Relatore: Bianchi Gerardo — (*Parere della I e V Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 14 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (1922) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

MARZOTTO: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (100) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

ROBERTI ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (285) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

LIBERTINI ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (640) — (*Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione*);

NAPOLITANO GIORGIO ed altri: Istituzione di un ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (869) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

— Relatore: de' Cocci.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 14 ottobre, ore 10.

Svolgimento di interrogazioni:

Biamonte n. 5-00011;
di Marino n. 5-00013;
La Bella n. 5-00048.

Discussione di una risoluzione:

Alboni n. 6-00001-14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 14 ottobre, ore 16,30.

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e navigazione e porti lacuali » — *Estensore del parere*: deputato Mancini Antonio.

II. Esame, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dello schema di decreto delegato concernente « riordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e delega di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario » — *Estensore del parere*: deputato Mancini Antonio.

III. Esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « assistenza scolastica e musei e biblioteche di enti locali » — *Estensore del parere*: senatore De Zan.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 14 ottobre, ore 10.

Approvazione della relazione orale.
(*Presso il Senato della Repubblica*).

COMMISSIONE D'INDAGINE
nominata dal Presidente a richiesta del
deputato Vassalli a norma dell'articolo 58
del Regolamento.

Giovedì 14 ottobre, ore 18.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Comitato per l'indagine conoscitiva
sugli istituti di prevenzione e di pena.

Venerdì 15 ottobre, ore 10.

(Audizione di esperti sul trattamento dei
detenuti adulti).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)

Venerdì 15 ottobre, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

Giovedì 21 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

GIOMO ed altri: Fissazione di un periodo
minimo di efficacia delle leggi da sottoporre
a referendum abrogativo (3003);

BALLARDINI ed altri: Modifica dell'articolo
31 della legge 25 maggio 1970, n. 322, con-
tenente norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo (3447);

SCALFARI ed altri: Giudizio di conformità
costituzionale delle materie oggetto di refe-
rendum abrogativo (3522);

— Relatore: Galloni.

RELAZIONI PRESENTATE

Proposte di legge:

VILLA ed altri: Norme interpretative della
legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente nor-
me a favore dei dipendenti civili dello Stato
ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati
(2833);

Senatori CALEFFI ed altri: Norme di ap-
plicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,
recante benefici a favore dei dipendenti pub-
blici ex combattenti ed assimilati (*Approvata
dalla I Commissione permanente del Senato*)
(3148);

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti in-
terpretazione autentica degli articoli 4 e 8
della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nel-
l'articolo unico della legge 2 dicembre 1969,
n. 997, e nuove disposizioni in materia di con-
corsi per impieghi statali a favore dei perse-
guitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei be-
nefici previsti dalla legge 24 maggio 1970,
n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed
enti pubblici ex combattenti ed assimilati,
anche agli ex deportati ed internati civili
(3094);

— Relatore: Bosco.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.